



Quaderno
informativo

Mercato & consumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 447 del 22 ottobre 2001

Redazione Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento
per la regolazione del mercato
Direzione Generale per la
concorrenza e i consumatori

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. 06.470.525.81
fax: 06.4705.2898
www.sviluppoeconomico.gov.it

Direttore responsabile Antonio Liroi

Referenti organizzativi
Mara Sopranzi
tel. 06.4705.2623
mara.sopranzi@sviluppoeconomico.gov.it
Emilia Mancuso
tel. 06.4705.2694
emilia.mancuso@sviluppoeconomico.gov.it

Coordinatore del Comitato Operativo Giovanna di Capua

Comitato Operativo
Maria Rosaria Amoroso
Claudio Della Ventura
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Franco Mario Sottile
Umberto Troiani

**Progetto editoriale,
grafico e distribuzione**
Alchimie Srl

Stampa
CSR

Il Ministero dello Sviluppo economico sta attraversando un periodo d'importanti cambiamenti strategici e organizzativi. Il quadro delle linee politiche sulle quali s'incentrerà l'azione è definito dai recenti interventi normativi che hanno concretizzato il Piano triennale per lo sviluppo. Anche la struttura si evolve. Grazie all'integrazione tra Sviluppo economico, Comunicazioni e Commercio internazionale, il Ministero dispone oggi degli strumenti necessari per gestire in maniera integrata i fattori fondamentali per la crescita economica del Paese. A questi aspetti è dedicata la prima parte del nuovo numero di Mercato & Consumatori che presenta anche le interviste del Ministro Claudio Scajola e del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza del mercato Antonio Catricalà.

La pubblicazione presenta anche un consuntivo dell'attività svolta dal Garante dei prezzi in questi mesi e gli orientamenti programmatici presentati da Scajola al Consiglio nazionale consumatori e utenti. Altri articoli della rivista riguardano in modo più specifico le attività svolte per la concorrenza e i consumatori: si parla tra l'altro di risarcimento diretto nell'assicurazione auto, multiproprietà, biglietterie aeree on line, riconoscimento dei titoli professionali esteri, manifestazioni a premio.



Quaderno
informativo

Dipartimento
per la regolazione
del mercato

Direzione generale
per la concorrenza
e i consumatori



ottobre 2008 numero 6 nuova serie anno 8

Mercato & consumatori

Mercato & consumatori

ottobre 2008 numero 6 nuova serie anno 8

IL NUOVO PIANO
TRIENNALE
PER LO
SVILUPPO

2009
2011





EDITORIALE

I nostri temi

Le strategie per il mercato

2

IL PUNTO

Intervista al Ministro Claudio Scajola

I miei obiettivi: clima di fiducia, crescita, potere d'acquisto

4

Intervista al Presidente dell'Antitrust

Nuovi spazi per stimolare la concorrenza

8

ATTIVITÀ DEL MINISTERO

Piano triennale per lo sviluppo 2009-2011

Obiettivi e priorità per rilanciare il Paese

14

Ministero e Università a confronto

Sviluppo economico 2008: "Giro d'Italia fra gli Atenei"

22

Com-PA 2008

Giro d'Italia fra gli Atenei una nuova tappa

25

PREZZI

Con la collaborazione delle Fiamme gialle

Le funzioni istruttorie del Garante dei prezzi

26

CONSUMATORI

Confronto sulle linee guida

Il Cncu riprende l'attività, Scajola espone i programmi

32

Il Codice del consumo

Pratiche commerciali scorrette: domande e risposte

39

Un'opportunità per gli assicurati

Quando conviene il rimborso per non far scattare il malus

46

Chiarimenti sulle liberalizzazioni

Mutui, assicurazioni, telefonia, Tv e comunicazioni elettroniche

48

MERCATO

Tutela dei consumatori

Multiproprietà e club vacanze verso una nuova direttiva

54

Unione europea

Tutela dei consumatori: realizzata la prima indagine sweep

57

Decreto legislativo n. 206/2007

Titoli esteri: riconoscimento qualifiche professionali

59

Brevetti e marchi

Lotta alla contraffazione: una nuova strategia

62

Un desk per assistere le imprese italiane all'estero

66

PRODOTTI

Manifestazioni a premio

Vantaggi a portata di mouse con PREM@ on line

68

DOCUMENTAZIONE

Assicurazioni: l'audizione del ministro Scajola alla Camera dei Deputati

70

Estratto della legge 6 agosto 2008, n. 133

76

Farmaci senza obbligo di ricetta:

il protocollo d'intesa sull'indicazione del prezzo

95

Il protocollo d'intesa fra Cncu e Sincert

98

Il protocollo d'intesa fra Agcom e Cncu

101



I nostri temi

Le strategie per il mercato

Il Ministero dello Sviluppo economico sta attraversando un periodo d'importanti cambiamenti strategici e organizzativi.

Il quadro delle linee politiche sulle quali s'incentrerà l'azione del Ministero è definito dai recenti interventi normativi che hanno concretizzato il Piano triennale per lo sviluppo: il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), il Disegno di legge n. 1441 del 2 luglio 2008 (che prosegue il suo iter riarticolato in vari disegni di legge stralcio) e il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2009-2013.

Anche la struttura si evolve. Grazie all'integrazione tra Sviluppo economico, Comunicazioni e Commercio internazionale, il Ministero dispone oggi degli strumenti necessari per gestire in maniera integrata fattori fondamentali per la crescita economica del Paese.

A questi aspetti fondamentali è dedicata la prima parte del nuovo numero di Mercato & Consumatori che coincide con la ripresa autunnale, orientando i lettori del Quaderno sulle novità che hanno recentemente coinvolto il Ministero.

Non è casuale che le opinioni del Ministro Claudio Scajola e del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza del mercato Antonio Catricalà, contenute nelle due interviste pubblicate, offrano ai lettori il punto sull'evoluzione in corso.

La sezione dedicata alle **Attività del Ministero** amplia quanto delineato in quella che la precede, presentando nello specifico le linee guida che coinvolgono i diversi settori del Ministero contenute nel Piano triennale per lo Sviluppo, gli obiettivi e le priorità previste nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011 per rilanciare la crescita del Paese e ridurre il divario di competitività con gli altri paesi industrializzati.

Strettamente legata alla crescita e, soprattutto, al futuro rappresentato dalle nuove generazioni, è l'inserimento in questa rubrica del progetto "Giro d'Italia tra gli Atenei": l'iniziativa, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì), offre spunti sul tema dell'emergenza educativa, consente di presentare agli Atenei italiani i servizi offerti dal Dicastero e contribuisce a evidenziare la sinergia necessaria per valorizzare il ruolo della ricerca e dei giovani nel futuro del Paese.



Seguendo le Linee Programmatiche, si aprono le sezioni **Prezzi** e **Consumatori**. Nella prima si trova un consuntivo dell'attività svolta dal Garante dei prezzi in questi mesi e si delineano i nuovi poteri ad esso attribuiti, con l'importante collaborazione della Guardia di finanza. Nella seconda sono esposti gli orientamenti programmatici presentati dal ministro Scajola al Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) e si dà conto delle nuove iniziative del Cncu. Altri articoli della rivista riguardano in modo più specifico le attività svolte dalla Direzione generale per la concorrenza e i consumatori, che cura questa pubblicazione, per orientare i lettori verso ulteriori spunti di interesse e di tutela.

Nella già citata sezione Consumatori, vengono forniti i chiarimenti su alcune opportunità offerte dal sistema del risarcimento diretto nell'ambito dell'assicurazione Rc auto; inoltre - sulla base delle richieste dei cittadini - vengono fornite informazioni sui contenuti e sull'attuazione delle misure previste dalle norme del pacchetto delle liberalizzazioni, varato negli scorsi anni.

La sezione **Mercato** riferisce tra l'altro sulla nuova direttiva europea in materia di multiproprietà e sulla prima indagine a tappeto per monitorare il rispetto delle normative europee in materia di corretta informazione ai consumatori, applicata al settore delle biglietterie aeree on line. Si parla anche delle conseguenze del recepimento in Italia della direttiva europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali maturati all'estero. La sezione "Prodotti" aggiorna le informazioni relative alle norme sulle manifestazioni a premio.

La sezione **Documenti** è aperta dalla relazione del Ministro Scajola in occasione della recente audizione sul settore assicurativo - tenuta presso la competente Commissione della Camera - nella quale sono analizzate le prospettive di un comparto estremamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese. Nella medesima sezione, infine, si è cercato di offrire un approfondimento delle fonti dei diversi articoli, documenti e normative consultabili anche on-line, tramite specifici link.

Augurandomi che il Quaderno costituisca anche in questa occasione un utile mezzo di conoscenza, auspico che possa essere strumento e opportunità per lo sviluppo di una collaborazione sempre più stretta tra dipartimenti e direzioni centrali del Ministero, per offrire ai nostri lettori informazioni sempre più interessanti sulla nostra attività, nella prospettiva di un'amministrazione sempre più orientata verso le esigenze dei cittadini e delle imprese.

ANDREA BIANCHI

Capo del Dipartimento
per la regolazione
del mercato



INTERVISTA AL MINISTRO CLAUDIO SCAJOLA

I miei obiettivi: clima di fiducia, crescita, potere d'acquisto



Il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola

Il Governo si è dotato di un Piano triennale di sviluppo e il Ministero dello Sviluppo economico è certamente lo strumento primario per la sua attuazione. Quali sono le linee di azione tracciate dal Piano triennale per lo Sviluppo?

Il Piano triennale di Sviluppo, varato per decreto lo scorso giugno e integrato ora da un Disegno di legge Sviluppo collegato alla Finanziaria, ha come principale obiettivo il rilancio della crescita, l'aumento del potere d'acquisto e il miglioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese tanto più necessario in questo momento di difficoltà della finanza in tutto il mondo. Le linee d'azione del Ministero dello Sviluppo economico vanno in questa direzione: promozione degli investimenti, innovazione, interventi sul fronte dell'energia, nuove tecnologie della comunicazione, internazionalizzazione delle imprese italiane, guerra al caro-vita e "vere" liberalizzazioni. Dobbiamo creare un ambiente sociale, normativo e burocratico favorevole al "fare impresa". Come ha detto il Nobel per l'economia Robert Solow, il vero antidoto alla crisi finanziaria è una ripresa dell'economia reale, fatta di produzione, lavoro, ricerca, innovazione.

Gli obiettivi

Promozione degli investimenti, innovazione, strategia energetica, nuove tecnologie della comunicazione, internazionalizzazione delle imprese italiane sono, come Lei ha appena ricordato, tra gli obiettivi fondamentali del nuovo Piano triennale. In concreto, da dove pensa di cominciare e con quali azioni operative?

Nei primi 100 giorni di governo abbiamo varato un programma straordinario per l'efficienza energetica con l'obiettivo di una riduzione annua dei consumi di almeno l'1%. Sempre in vista di un forte risparmio energetico abbiamo definito le misure per diversificare le fonti e le aree di approvvigionamento, per realizzare nuove infrastrutture, dalle interconnessioni con l'estero fino ai rigassificatori, come quello appena inaugurato al largo di Rovigo. Vanno in questa direzione anche il contenimento del costo dei carburanti mediante la liberalizzazione degli impianti di distribuzione. Sul fronte del contenimento del caro-vita, abbiamo rafforzato il ruolo del Garante per la Sorveglianza dei prezzi che potrà utilizzare la Guardia di Finanza per le sue ispezioni, mentre sul fronte contraffazione abbiamo aggravato le pene, avviato la collaborazio-



La nostra *mission* sarà quella di **attuare** politiche di **sviluppo** del **sistema produttivo**, **promuovere** la **concorrenza**, **assicurare** e **realizzare** interventi per la **crescita** e la **coesione economica**

ne con i Comuni e deciso una campagna di comunicazione mirata soprattutto ai giovani che avrà luogo nei prossimi mesi. Infine, per colmare il gap digitale che ci divide dagli altri Paesi avanzati, abbiamo stanziato 800 milioni di euro per la realizzazione di reti e impianti in fibra ottica nelle aree marginali del Paese.

Energia e ambiente sono temi strettamente correlati. Come si articolerà e come verrà elaborata la strategia italiana?

La politica energetica italiana va decisamente riorientata. Nel “Piano triennale per lo sviluppo” sono contenute le norme per la definizione, entro giugno 2009, della “Strategia energetica nazionale”, che prevede il ritorno all’energia nucleare, la promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, l’accelerazione della realizzazione delle infrastrutture energetiche e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

L’Italia ha bisogno di coniugare politiche di crescita economica e politiche energetiche in grado di ridurre i prezzi dell’energia, di tagliare le emissioni di anidride carbonica e di contrastare il cambiamento climatico; altrimenti, tra 20 anni, ci troveremo in un ambiente ancor più inquinato e nell’incapacità di avere l’energia necessaria per crescere. Dobbiamo utilizzare tutte le potenzialità e conciliare le fonti fossili tradizionali (gas, petrolio, carbone pulito) con le fonti rinnovabili (idroelettrico, solare, eolico, biomasse) e il nucleare, passando da un ambientalismo dei no ad un “ambientalismo del fare”.

La politica energetica



In materia di comunicazioni, quanto è grave in Italia il digital divide? E che cosa si può fare per superarlo?

Come ho già spiegato, oggi l’Italia si trova in una situazione di arretratezza anche nelle infrastrutture immateriali. Il gap digitale che ci divide dagli altri Paesi avanzati è legato essenzialmente all’indisponibilità d’infrastrutture a banda larga, causato dalla particolare conformazione del nostro territorio e dalla ridotta densità di popolazione nelle zone rurali e marginali del Paese. Proprio per colmare questo divario abbiamo messo a disposizione 800 milioni di euro di cofinanziamento, pari ad un ammontare complessivo di investimenti di circa 5 miliardi di euro, come stimolo e sostegno alla capacità del mercato di sviluppare interventi infrastrutturali



sulla banda larga, fino a coprire circa il 50% del Paese. Inoltre, abbiamo semplificato la disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio in modo da favorire la posa di cavi e infrastrutture avanzate di comunicazione.

Qual è il messaggio alle imprese che si può ricavare dal Piano triennale? Come si intende creare un ambiente favorevole alle attività d'impresa?

Dando via libera ad una forte semplificazione normativa e ad una politica di vere liberalizzazioni. Avviando rapidamente la nuova politica energetica. Aumentando gli incentivi alla ricerca e innovazione. Fornendo un maggior sostegno al sistema delle imprese che vanno all'estero. Devo dire che se si agisce con impegno le imprese rispondono positivamente: lo abbiamo visto con i primi due bandi di innovazione industriale su Efficienza energetica e Mobilità sostenibile chiusi il 15 settembre scorso, ai quali hanno partecipato quasi 1.700 imprese, università e centri di ricerca con 142 progetti che prevedono investimenti per oltre 3 miliardi e che concorreranno all'assegnazione di 380 milioni di incentivi. Entro il primo dicembre chiuderà il terzo bando su Tecnologie per il Made in Italy e anche per questo ci attendiamo una forte risposta delle imprese.

È possibile rendere più stringente la strategia in materia di prezzi? E quali altre iniziative si possono introdurre per una migliore tutela dei consumatori?

La nostra strategia in materia di prezzi si basa sulla promozione della concorrenza, sulla razionalizzazione delle filiere distributive, sull'aumento della vigilanza per evitare comportamenti scorretti e abusi. In questa prospettiva siamo già intervenuti nel settore della distribuzione dei carburanti, introducendo significativi elementi di apertura al mercato: l'eliminazione delle distanze minime tra impianti, la rimozione dei vincoli relativi ai contingentamenti numerici e le restrizioni alle offerte di attività e servizi integrativi, le cosiddette attività non oil.

Anche per i servizi pubblici locali stiamo definendo un quadro di regole funzionali all'apertura e al rafforzamento di un quadro realmente concorrenziale e, infine, per evitare fenomeni speculativi, abbiamo rafforzato il ruolo del Garante per la Sorveglianza dei prezzi, che potrà avvalersi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive.

Un cambio di passo

Rispetto a quanto fatto dal precedente Governo, ci sarà un cambio di passo in materia di liberalizzazioni? In che senso?

Il metodo del governo Berlusconi sarà il costante dialogo con le categorie interessate per definire obiettivi e percorsi condivisi, senza indulgere in interventi di sapore dirigistico. Il compito del governo non sarà deprimere con intralci burocratici, bensì stimolare e agevolare chi vuole intraprendere ed investire.

**Lei ha dichiarato che d'intesa con le Regioni intende riorientare il Fas, Fondo aree sottoutilizzate. Verso quali progetti?**

Sino ad oggi il sostegno alle aree sottoutilizzate è stato caratterizzato da una eccessiva frammentazione degli interventi. Basti pensare che nel periodo 2000-2006 sono state finanziate oltre 240mila iniziative, in gran parte nella forma di aiuti "a pioggia". Intendiamo cambiare strada e concentrare le risorse su progetti prioritari, di rilevanza strategica per il Paese, come le infrastrutture tecnologiche, il settore energetico, le telecomunicazioni, progetti che possono innescare un processo strutturale di crescita dell'economia meridionale.

Ministro, con l'integrazione tra Sviluppo economico, Comunicazione e Commercio internazionale, come verrà costruita l'opera di razionalizzazione e ottimizzazione delle strutture del Ministero?

Intanto l'integrazione si tradurrà in un sensibile risparmio di costi. Dove c'erano tre ministri, un viceministro e sette sottosegretari, oggi ci sono soltanto un ministro e tre sottosegretari. Le direzioni generali dei tre Ministeri saranno accorpate in 4 Dipartimenti e ridotte da 22 a 16. La dotazione organica passerà così da 4.674 a 3.900 unità. Sarà possibile, inoltre, liberare entro la fine dell'anno 4 sedi e 2 uffici minori con un conseguente risparmio di circa 7,6 milioni di euro nelle spese per locazioni e gestione degli immobili.

Verso una riduzione dei costi**Determinazione e pragmatismo caratterizzano la sua leadership: quando esorta a non perdere tempo, cosa considera come obiettivo primario?**

La concentrazione delle energie dell'Italia attorno all'obiettivo della crescita economica. Noi politici dobbiamo impegnarci a dare stabilità alle istituzioni, a decidere rapidamente per adeguarci ai tempi dell'economia, ad essere di supporto alle forze sane dell'imprenditorialità italiana.



INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL'ANTITRUST

Nuovi spazi per stimolare la concorrenza



Il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza, Antonio Catricalà

Presidente Catricalà, in quali settori economici l'Autorità ha promosso la "prima mossa concorrenziale in mercati ingessati", cui accennava nella sua relazione annuale?

Da quando all'Antitrust è stato attribuito il potere di chiudere le istruttorie senza accertamento dell'infrazione, accettando impegni virtuosi presentati dalle imprese messe sotto indagine, gli spazi per risvegliare mercati privi di spunti concorrenziali si sono ampliati. Purtroppo la sanzione, anche se elevata, rischia di rientrare nella lista dei costi "eventuali" delle grandi aziende. Gli impegni hanno invece il pregio di smuovere gli assetti dei mercati di riferimento. Pensiamo all'istruttoria sui libri scolastici: grazie agli impegni accettati e resi vincolanti dall'Autorità, l'offerta per le scuole (e quindi per le famiglie) si è arricchita: a settembre arriveranno i libri "low cost", le versioni informatiche, i testi divisi in teoria e pratica, per allungare la vita al libro e sviluppare il mercato dell'usato. Anche con l'istruttoria sui prezzi dei carburanti abbiamo indotto modifiche strutturali che produrranno nel tempo i loro positivi effetti. È ovvio che se la quotazione del barile sale in modo vertiginoso l'Antitrust può poco o nulla.

Ma l'impegno, adottato dal leader di mercato dopo l'avvio della nostra indagine, di praticare alle stazioni self-service prezzi in linea con quelli europei, sembra stia costringendo anche le altre compagnie ad affrontare la competizione con una riduzione dei prezzi consigliati. La messa a disposizione degli operatori indipendenti, le cosiddette pompe bianche, di una quota della capacità di stoccaggio dei carburanti, aiuterà l'affermarsi di questi soggetti, in grado di offrire prezzi competitivi.

Si tratta solo di alcuni esempi che tuttavia chiariscono come lo strumento degli impegni, se ben utilizzato, può smuovere la situazione e cambiare le caratteristiche del mercato. Certo, a volte gli effetti non sono immediati e occorre attendere.

Dosare gli interventi

Per operare con incisività nel "corretto equilibrio" del mercato, come si possono attivare efficaci dinamiche concorrenziali?

È necessario dosare al meglio gli interventi: dialogando con le imprese quando appaiono disponibili a modificare comportamenti potenzialmente illeciti e ad affrontare la libera competizione; ricorrendo alle istruttorie, fino all'estrema conseguenza della san-



zione, quando, al contrario, le aziende mostrano di non voler cedere il loro potere di mercato, che spesso si tramuta in un abuso contro i consumatori e contro i concorrenti. Dobbiamo utilizzare gli strumenti che la legge ci mette a disposizione con intelligenza, guardando soprattutto agli effetti che si potranno ottenere. La sanzione non è che l'ultima *ratio*: dopo averla pagata l'azienda può tornare a comportarsi come prima, anche se magari ha dovuto fare i conti con un danno reputazionale.

Primo posto assegnato dal *Global Competition Review* al nostro Paese nella lotta ai cartelli. Presidente, vuole indicarci quanto minano la libera competizione? E quanto costa alla comunità la scarsa concorrenza, specie in una situazione di crescente difficoltà nel panorama economico del Paese?

Sui cartelli, nella mia relazione davanti al Parlamento, ho detto ciò che dovevo: li ho definiti gravi misfatti contro la società. E ho ricordato che in America, per i cartelli, si finisce in galera. Non certo per invocare una soluzione penale anche in Italia, ma proprio per sottolineare la gravità del comportamento. L'intesa tra aziende rompe il mercato, genera sfiducia da parte del consumatore, agisce da leva per l'incremento dei prezzi: in una fase storica in cui l'inflazione torna a far paura è un costo che non possiamo pagare. Per questo ho chiarito che la lotta ai cartelli rappresenta la nostra priorità. Le intese sui prezzi o sulla quantità di prodotto da mettere sul mercato sono trasversali, riguardano prodotti di nicchia e generi di larga diffusione: dalle pile da riciclare ai cosmetici; dalla pasta e il pane ai pannelli di truciolato, che servono per costruire i mobili. Ogni volta che il cittadino compra un bene paga, presumibilmente, un prezzo superiore a quello che pagherebbe in una situazione di libera competizione. Quantificare il costo della scarsa concorrenza con un numero secco tuttavia è difficile. Di certo paghiamo tutti una tassa occulta che si riverbera sulle potenzialità di crescita del Paese.

Abbiamo scelto di vagliare con attenzione le segnalazioni arrivate dai consumatori sui rialzi di alcuni beni fondamentali come pane e pasta e deciso di aprire istruttorie per verificare l'esistenza di cartelli, nascosti dal rialzo delle materie prime. Se in questa situazione le aziende si mettono d'accordo per spartirsi il mercato, chiudendolo a nuovi ingressi, o fanno un'intesa per mantenere alti i prezzi il danno per il cittadino è evidente.

Milioni di euro di sanzioni per abusi di posizione dominante e cartelli, costante osservazione sul comportamento degli ex monopolisti, centro di ascolto con attivazione del numero verde. Presidente, quali sono "i tangibili effetti" dei provvedimenti decisi dall'Autorità?

Gli esiti delle istruttorie su libri e carburanti prima accennati, innanzitutto. Ma abbiamo portato a casa risultati positivi anche nel settore bancario: è merito della *moral suasion* dell'Antitrust se i con-

**Priorità:
lotta ai cartelli**





Osumatori sono oggi avvertiti che il prelievo bancomat da uno sportello può avere un costo. Ancora: in occasione della fusione Unicredit-Capitalia abbiamo ottenuto la gratuità del prelievo nei Comuni in cui il gruppo non è presente e, negli altri casi, una rilevante riduzione della commissione. Effetto della *moral suasion* è stata l'abolizione da parte di Poste Italiane Spa del costo di incasso del vaglia, originariamente praticato in 2,50 euro. Nella distribuzione dei farmaci abbiamo contrastato, anche con provvedimenti d'urgenza, l'atteggiamento di alcuni grossisti, legati alle farmacie, che ostacolavano i rifornimenti delle parafarmacie, vanificando i processi di liberalizzazione innescati dal legislatore.

Il Proprio le liberalizzazioni avviate nelle ultime due legislature rappresentano per l'Antitrust motivo di soddisfazione, volendo applicare proprio la logica dei risultati: molte delle richieste di riforma segnalate al Parlamento sono infatti diventate realtà. Pensiamo alla sostanziale abolizione dello *jus variandi* riconosciuto alle banche, che potevano modificare le condizioni applicate al correntista senza neanche avvertirlo. Una pratica medievale che, dopo le segnalazioni dell'Antitrust, è stata cancellata. Anche la possibilità di acquistare, nei supermercati e nelle parafarmacie, medicine senza obbligo di ricetta medica, era stata fortemente voluta dall'Antitrust e ora è finalmente realtà.

Attenzione ai colpi di coda

Dal suo punto di vista, a quali cause possono attribuirsi svantaggi, oneri e ostacoli che frenano il nostro sistema produttivo?

Credo che l'Italia, che pure resta un grande Paese, stia pagando i ritardi accumulati in anni di veti incrociati, incrostazioni corporative, tentativi di allargamento dei monopoli locali.

Le infrastrutture innanzitutto. Partiamo da un esempio: ogni giorno riceviamo segnalazioni dei cittadini insoddisfatti del servizio ferroviario. Ma, fino a quando non arriveranno concorrenti di Trenitalia, è difficile pensare che il monopolista riesca a diventare più efficiente. Nel 2011 avremo finalmente una società privata che farà correre i suoi treni passeggeri sulle rotaie. Per allora però dovrà essere funzionante l'alta velocità, abbandonando la logica del "not in my backyard", "non nel mio giardino". Questo atteggiamento ha causato enormi ritardi anche in altri settori: penso ai rigassificatori, la cui costruzione viene costantemente rallentata. Il risultato è che non possiamo diversificare i nostri acquisti di gas e dipendiamo da Russia e Algeria.

C'è poi il nodo delle incrostazioni corporative: nei settori professionali, ma anche in quello dei servizi finanziari, abbiamo incontrato sacche di forte resistenza all'apertura a una sana competizione. Le professioni sono una categoria fondamentale: eppure abbiamo assistito ad arroccamenti su vecchi privilegi o esclusive ingiustificate. Le ali più moderne, tuttavia, hanno capito che senza apertura al nuovo non c'è crescita né per il Paese né per le categorie di appartenenza.

Anche nel settore finanziario l'attribuzione all'Antitrust della com-

petenza sul comparto creditizio ha creato qualche piccola scossa di assestamento. E anche in questo settore qualcuno ha capito che non si poteva tornare alla foresta pietrificata. C'è chi ha raccolto più prontamente la sfida della concorrenza, chi ha invece provato a resistere. Di certo l'Antitrust ha insistito su questo comparto la cui efficienza e trasparenza sono fondamentali per le imprese e per i consumatori italiani.

Questi fattori hanno frenato la crescita, rispondendo agli interessi di pochi, a discapito del bene di tutti. Da qualche tempo però, su alcuni punti, si intravedono segnali di inversione di rotta: penso alla riforma dei servizi pubblici locali finalmente varata dal Governo, alla ripresa delle grandi opere. Tuttavia come Antitrust non possiamo che seguire questi processi con grande attenzione, perché i colpi di coda delle corporazioni sono dietro l'angolo.

Perché nella sua Relazione al Parlamento e in molti dei suoi interventi insiste sul tasto dei monopoli locali?

In Italia, dopo le lunghe stagioni di privatizzazioni, durante le quali lo Stato centrale ha venduto anche quelli che qualcuno ha definito i "gioielli di famiglia" le autonomie locali hanno lentamente e progressivamente creato tante piccoli Iri. Laddove lo Stato liberalizzava, i Comuni, anche associati tra loro, creavano barriere alla concorrenza, acquisendo un potere economico, mischiato a quello politico amministrativo, incompatibile con le esigenze di modernizzazione del Paese. Troppo spesso gli enti locali gestiscono, attraverso società di cui sono proprietari, pezzi importanti del mercato dei servizi che possono invece essere lasciati ai privati. Nessuno vuole la privatizzazione selvaggia: ma lasciare la gestione dei servizi industriali, come il gas, l'acqua, i trasporti o l'elettricità, a chi lo fa per mestiere, significa garantire ai cittadini prestazioni migliori e a costi ridotti. L'ente locale deve far sì che, attraverso il meccanismo di gare trasparenti, la gestione venga svolta dal migliore. E deve controllare che quella gestione risponda pienamente ai requisiti richiesti nel bando di gara. Quello che non può fare è controllare le società che possiede perché, a quel punto, il controllo diventerà solo formale e i risultati insoddisfacenti. La riforma dei servizi pubblici locali varata questa estate va nella giusta direzione: aspettiamo uomini e mezzi per far sì che le eccezioni al meccanismo delle gare non diventino il grimaldello per far saltare tutto l'impianto riformatore.

La riforma dei servizi locali

Che giudizio dà dei rapporti con le altre Autorità consorelle?

Un giudizio positivo, che nasce dallo scambio continuo di informazioni e di suggerimenti reciproci laddove le nostre competenze si incrociano. È una legge dello Stato a imporci la "leale collaborazione". Ma posso assicurare che si tratta di un'imposizione superflua: ogni Autorità è conscia di lavorare per il bene del Paese e dei cittadini che, in definitiva, pagano il nostro lavoro con le loro tasse. Sarebbe assurdo non collaborare.



Quale ruolo possono avere i giovani consumatori nell'accelerare il processo verso la liberalizzazione e l'apertura dei mercati?

Credo che il ruolo dei più giovani sia fondamentale in quanto posseggono, per fase storica e cultura, una mentalità aperta, in grado di cogliere al meglio ogni innovazione. Dunque possono svolgere una funzione di coscienza critica, di stimolo al legislatore per andare avanti e recuperare il *gap* che ci separa dagli altri Paesi. È una generazione che, a differenza della mia, non è cresciuta all'ombra dello Stato assistenzialista, che interveniva pesantemente in economia per salvare anche ciò che salvabile non era. D'altra parte, se il legislatore non dovesse raccogliere la domanda di modernizzazione che ci viene proprio dai giovani, perderebbe una scommessa: credo di non andare lontano dal vero se dico che proprio l'eccesso di regolamentazione e burocrazia sia alla base della fuga dei cervelli all'estero.

L'importanza del numero verde

Presidente, perché è importante operare per valutare la correttezza delle pratiche commerciali?

L'atteggiamento truffaldino o poco trasparente delle aziende che vendono i loro prodotti, dando informazioni volutamente confuse, o che negano diritti palesemente riconosciuti dalla legge o dai contratti, si ripercuote negativamente sui consumatori.

I comportamenti scorretti delle aziende costituiscono un elemento di freno a un mercato che funzioni realmente; che sia il luogo di incontro tra una domanda consapevole e un'offerta chiara e trasparente. Per questo credo che il legislatore italiano sia stato lungimirante quando ha affidato alla stessa Autorità, vale a dire l'Antitrust, tutela del mercato e tutela del consumatore, giacché si tratta di due facce della stessa medaglia: come i cartelli, anche le pratiche commerciali scorrette minano la fiducia nel mercato. E senza fiducia anche la domanda rallenta. Il numero verde istituito dall'Antitrust, messo a disposizione dei consumatori, dipinge un Paese che si sente privo di tutela, abbandonato a se stesso, in balia di piccole e grandi ingiustizie. Sconfiggere questo clima è un potente ricostituente per l'economia, proprio perché può aiutare i consumi anche in una situazione di difficoltà. Le imprese dovranno però fare la loro parte, rendendo la qualità del rapporto con la clientela un elemento fondamentale nella gara competitiva.

Nel panorama globale, come si integra l'azione delle diverse Autorità degli Stati Membri e quali spunti possono offrire alle nostre priorità del momento?

L'Antitrust lavora in stretta collaborazione con la Commissione europea, della quale costituisce il braccio operativo quando indagini comunitarie coinvolgono aziende presenti sul territorio italiano. Ed è presente nella rete Ecn, *European Competition Network*, che rappresenta il circuito di tutte le Autorità antitrust europee. Questo sistema garantisce uno scambio virtuoso di informazioni e di riflessioni su tematiche che, ormai, non possono che essere



affrontate in chiave europea. Diversamente, di fronte all'entità della crisi internazionale non saremo in grado di dare risposte. Insieme a molte altre Autorità antitrust fa inoltre parte anche della rete Icn, l'*International Competition Network*, che raggruppa tutti i "guardiani del mercato" a livello internazionale.

IL
PUNTO



PIANO TRIENNALE PER LO SVILUPPO 2009-2011

Obiettivi e priorità per rilanciare il Paese

Un “Piano Triennale per lo sviluppo” per rilanciare l’economia del Paese: nella manovra d’estate il Consiglio dei ministri ha approvato numerose disposizioni presentate dal Ministero dello Sviluppo economico. Il ministro Claudio Scajola, alla guida del nuovo dicastero che ha integrato Comunicazioni e Commercio internazionale, ha illustrato le linee politiche strategiche che lo vedranno impegnato con l’obiettivo di “rilanciare la crescita del Paese nell’interesse delle famiglie, minacciate negli ultimi anni da una sensibile contrazione del loro reddito disponibile, e delle imprese, chiamate a confrontarsi con la crescente complessità di mercati globalizzati ed altamente competitivi”.

per ulteriori informazioni
www.sviluppoeconomico.gov.it

La manovra d’estate è contenuta nel Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), nel Disegno di legge n. 1441 del 2 luglio 2008 e nel documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) per gli anni 2009-2013.

Promozione degli investimenti, innovazione, energia, nuove tecnologie della comunicazione, internazionalizzazione: questi gli strumenti individuati dal ministro Claudio Scajola per gestire in maniera integrata i fattori fondamentali per lo sviluppo e rilanciare l’Italia nel panorama internazionale.

Le aree di intervento

Nella presentazione della manovra, il ministro Scajola ha ricordato quali sono le concrete linee di azione del Piano triennale che daranno una risposta alle priorità individuate nell’Agenda di Governo. Il Piano indica alcune priorità, tra le quali assumono particolare rilievo:

- ▶ **Sviluppo e Competitività**
- ▶ **Energia**
- ▶ **Innovazione - Industria 2015**
- ▶ **Liberalizzazioni**
- ▶ **Semplificazione**
- ▶ **Telecomunicazioni**
- ▶ **Internazionalizzazione e attrazione investimenti**
- ▶ **Sorveglianza dei prezzi**
- ▶ **Tutela del made in Italy**
- ▶ **Class action**

SVILUPPO E COMPETITIVITÀ

Stop alla distribuzione a pioggia dei Fondi Fas (aree sottosviluppate) e riorientamento delle risorse verso alcuni grandi “progetti Paese”: infrastrutture, trasporti, sicurezza, energia, telecomunicazioni, ambiente e internazionalizzazione (sentita la Conferenza Stato-Regioni)

DISTRETTI PRODUTTIVI E RETI D'IMPRESA (DL, ART. 6 BIS)

- ▶ Modifica e aggiornamento di quanto già disposto dalla Finanziaria 2006 in merito alla definizione di distretto produttivo;
- ▶ estensione alle reti d'impresa (libere aggregazioni di imprese) delle agevolazioni previste per i distretti, al fine di tener conto dell'evoluzione strutturale del sistema delle imprese;
- ▶ la normativa sarà emanata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province.

FAS: STOP ALLA DISTRIBUZIONE A PIOGGIA.

AL VIA CONCENTRAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI (DL, ART. 6 QUATER)

- ▶ Stop alla distribuzione a pioggia dei fondi Fas (aree sottosviluppate). Le risorse (provenienti sia dalla vecchia programmazione non utilizzata che dalla nuova) saranno riorientate, prevalentemente, su pochi grandi progetti Paese: trasporti, sicurezza, energia, telecomunicazioni, ambiente, internazionalizzazione (sentita la Conferenza Stato-Regioni);
- ▶ la distribuzione delle risorse è così suddivisa: 85% in favore del Mezzogiorno e 15% a favore del Centro Nord.

FINANZIAMENTO RETE INFRASTRUTTURALE (DL, ART. 6 QUINQUES)

- ▶ Istituzione dal 2009 di un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, comprese reti di tlc ed energetiche;
- ▶ le risorse provengono dagli stanziamenti nazionali assegnati dal QSN 2007-2013.

RICOGNIZIONE RISORSE PER PROGRAMMAZIONE UNITARIA (DL, ART. 6 SEXIES)

La Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti già finanziati con fonti diverse dai fondi strutturali.

PIÙ TRASPARENZA E CERTEZZA DEI TEMPI SU PROCEDURE DI BILANCIO PER FONDI STRUTTURALI E FAS (DDL)

Più trasparenza nei flussi finanziari delle risorse pubbliche alimen-



tate dai fondi strutturali e dal Fas, così da prevenire fenomeni distorsivi di natura criminale e dare certezza sull'entità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

NUOVI INTERVENTI PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DEL TERRITORIO

(DDL)

- ▶ Azioni di bonifica di aree industriali con rilevanti problemi ambientali;
- ▶ interventi compensativi a favore delle popolazioni che ospitano grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente (rigassificatori, centrali nucleari, termovalorizzatori);
- ▶ riqualificazione delle aree di crisi di settori che rivestono particolare importanza per lo sviluppo dell'economia nazionale.



ENERGIA

Prime norme per la definizione della Strategia energetica nazionale, con il ritorno all'energia nucleare; la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; l'accelerazione delle infrastrutture energetiche (termovalorizzatori, reti di distribuzione, collegamenti internazionali); sterilizzazione fiscale dei prezzi del carburante (previo consenso dell'Unione europea)

STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE E RITORNO AL NUCLEARE

- ▶ **(DL, ART. 7):** avvio delle procedure per la definizione della Strategia energetica nazionale, con il ritorno all'energia nucleare, la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, l'accelerazione delle infrastrutture energetiche (termovalorizzatori, reti di distribuzione, collegamenti internazionali);
- ▶ entro dicembre 2008 Conferenza nazionale energia e ambiente e definizione della Strategia energetica nazionale;
- ▶ **(DDL):** delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti e per la definizione delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate;
- ▶ entro il 31 dicembre 2008 i criteri per la scelta dei siti e misure compensative alle popolazioni interessate.

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE ENERGETICO

(DDL)

Avvio di programmi e linee di attività internazionali nel settore nucleare in tema di ricerca e sviluppo tecnologico sulla generazione di energia nucleare da fissione e da fusione attraverso:

- ▶ partecipazioni a: "Generation Four International Forum";

“International Project on Innovative Nuclear Reactor and Fuel Cycles”; “Accordo bilaterale Italia-Usa”; “International Thermo-nuclear Experimental Reactor”;

- Progetto per la cattura e lo stoccaggio geologico dell’anidride carbonica (CO₂).

SPRUTTAMENTO DI GIACIMENTI DI IDROCARBURI

(DL, ART. 8)

Possibilità di ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque dell’alto Adriatico, in Abruzzo e in Basilicata, purché questo non comporti rischi di abbassamento delle coste.

STERILIZZAZIONE FISCALE DEI PREZZI DEI CARBURANTI

(DL, ART. 9)

- Il Governo (decreto del Ministero dell’Economia di concerto con lo Sviluppo economico) sterilizza “in automatico” gli aumenti del costo del carburante dall’Iva quando i prezzi superano il valore previsionale inserito nel Dpef (su cui si fanno le previsioni di gettito), previo consenso dell’Unione europea;
- misure per fronteggiare la crisi nei settori agricoltura, pesca e autotrasporto attraverso l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (previo consenso Ue).

LIBERALIZZAZIONE DISTRIBUZIONE CARBURANTI

(DL, ART. 83 bis)

- (comma 17) liberalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti attraverso l’eliminazione dei vincoli nazionali e regionali (superficie minima, distanze minime, parametri numerici, limitazioni all’abbinamento di attività *oil* e *non oil*, orari di apertura), contrari alla libertà di stabilimento degli impianti. La norma tiene conto dell’orientamento comunitario;
- (comma 22) il Ministero dello Sviluppo economico deve stabilire entro febbraio i criteri di distribuzione del trasporto del gas, sentita l’Autorità per l’energia.

attività del ministero

INNOVAZIONE - INDUSTRIA 2015

Ampliamento delle aree di intervento dei progetti di innovazione Industria 2015 e semplificazione delle procedure

STRUMENTI INNOVATIVI DI INVESTIMENTO

(DL, ART. 4)

Costituzione di fondi di investimento con partecipazione di investitori pubblici e privati per realizzare iniziative produttive con elevati contenuti innovativi.





INDUSTRIA 2015: SEMPLIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE (DDL)

- ▶ Ampliamento delle aree di intervento dei progetti di innovazione Industria 2015;
- ▶ semplificazione dell'iter amministrativo attraverso l'eliminazione delle concertazioni interministeriali.



LIBERALIZZAZIONI

Servizi pubblici locali e servizi postali

PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DL, ART. 23 BIS)

- ▶ Liberalizzazione dei servizi pubblici locali, con l'introduzione del principio generale dell'affidamento della gestione dei servizi mediante gara per tutti i settori (servizi idrici inclusi), e la conseguente messa a disposizione delle reti pubbliche ai soggetti che si aggiudicheranno la gestione del servizio;
- ▶ in deroga alle modalità dell'affidamento ordinario (conferimento della gestione dei servizi pubblici locali ai privati, mediante gara, entro il 31 dicembre 2010), per le situazioni che non permettano un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento diretto può avvenire a favore di:
 1. società interamente pubbliche, partecipate dall'ente locale, con i requisiti per la gestione *in house*;
 2. società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedura a evidenza pubblica;
- ▶ i titolari dei servizi affidati senza le procedure competitive non potranno gestire servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, a eccezione delle società miste quotate;
- ▶ le reti, che restano di proprietà pubblica, potranno essere affidate ai privati;
- ▶ sarà possibile l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi locali.

(DDL)

Liberalizzazione dei servizi postali anticipando il recepimento di alcune parti della nuova direttiva comunitaria (termine 2010) che riguardano l'introduzione di procedure di reclamo e di rimborso valide per tutti gli operatori (circa 1.400) presenti nel mercato.

SEMPLIFICAZIONE

“Impresa in un giorno”; nuova disciplina su certificazione sicurezza impianti

“IMPRESA IN UN GIORNO”

(DL, ART. 38)

- ▶ Semplificazione per l'avvio di attività imprenditoriali (“impresa in un giorno”) con la sola presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
- ▶ velocizzazione del sistema di rilascio delle autorizzazioni.

CERTIFICAZIONE SICUREZZA IMPIANTI

(DL, ART. 35)

- ▶ Cade l'obbligo per i proprietari di consegna della documentazione relativa alla sicurezza degli impianti presenti negli immobili in caso di compravendita e locazione;
- ▶ entro il 31 dicembre 2008 il Ministero dello Sviluppo economico definisce una normativa organica e razionale del settore.



TELECOMUNICAZIONI

Lancio del progetto “banda larga”, con fondi per le aree marginali

BANDA LARGA

- ▶ (DL, ART. 2): semplificazione edilizia per le infrastrutture delle reti degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Gli interventi di installazione sono realizzabili mediante procedura di inizio attività;
- ▶ (DDL): delega al Governo per lancio di un programma per lo sviluppo di una rete a banda larga di nuova generazione (*New Generation Network*) nel Mezzogiorno. La dotazione finanziaria prevista è di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013.



INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Riorganizzazione delle società pubbliche che si occupano di internazionalizzazione, per aumentare l'efficienza e ridurre gli sprechi

- ▶ (DL, ART. 6): sostegno all'internazionalizzazione delle imprese mediante agevolazioni finanziarie;



- ▶ **(DL, ART. 43):** riordino della società Sviluppo Italia: assegnazione di una nuova missione volta a favorire l'attrazione di investimenti esteri di elevata qualità, in grado di contribuire allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale;
- ▶ **(DDL):** riordino delle società pubbliche che si occupano di internazionalizzazione per aumentarne l'efficacia e ridurre gli sprechi (Simest, Ice, Finest e Informest);
- ▶ **(DDL):** istituzione di un fondo rotativo per sostenere l'internazionalizzazione delle pmi nella fase di *start-up*.

SORVEGLIANZA DEI PREZZI



Aumento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi

ULTERIORI STRUMENTI

(DL, ART. 5)

Più poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero dello Sviluppo economico:

- ▶ utilizzo della Guardia di finanza per controlli sui prezzi;
- ▶ convocazione delle categorie per verificare il corretto e normale andamento dei prezzi;
- ▶ indagini conoscitive;
- ▶ valorizzazione sito Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico;
- ▶ messa a disposizione dell'Antitrust delle attività istruttorie.

TUTELA DEL MADE IN ITALY



Intensificazione dei provvedimenti

NUOVE MISURE A DIFESA DEI MARCHI ITALIANI

(DDL)

- ▶ Innalzamento della pena detentiva per le condotte di contraffazione, alterazione e uso illecito: da uno a sei anni (invece dell'attuale massimo di tre anni);
- ▶ inasprimento delle sanzioni nella protezione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali di prodotti agroalimentari;
- ▶ nuove disposizioni per agevolare le attività di indagine e la distruzione delle merci contraffatte.

CLASS ACTION

AZIONE COLLETTIVA (DL, ART. 36)

Proroga di 6 mesi per l'entrata in vigore della normativa, per consentire una più meditata applicazione dell'istituto.





MINISTERO E UNIVERSITÀ A CONFRONTO

Sviluppo Economico 2008: “Giro d'Italia tra gli Atenei”

di GIOVANNA DI CAPUA

**Progettare il futuro
per i giovani,
con i giovani**

“Sviluppo Economico 2008. Giro d'Italia tra gli Atenei”, è un progetto per le Università italiane promosso dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con la Fondazione Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane), struttura di promozione e supporto del sistema universitario. Obiettivo del progetto, avvicinare i giovani alle istituzioni, coinvolgendoli nel dibattito sulle strategie di sviluppo del Paese attraverso un confronto diretto con il Ministero dello Sviluppo economico, sulle tematiche al centro dell'Agenda.

per ulteriori informazioni
www.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero

Si tratta di un'occasione importante d'incontro tra due mondi - Università e Ministero - che sempre più dovrebbero parlarsi e collaborare. L'Italia ha bisogno di riferimenti solidi, di punti di contatto in grado di produrre al di là delle incerte contingenze. L'Università, in quanto sede elettiva di cultura e conoscenza, rappresenta un'istituzione storica d'indubbio prestigio, da sempre impegnata nella diffusione di un sapere libero e critico. Tale vocazione dev'essere finalizzata alla formazione di individui completi e consapevoli, in grado di agire nella società e di migliorarla: la conoscenza non è mai fine a se stessa, ma trova applicazione in contesti e ambiti sempre diversi.

**Un nuovo terreno
di confronto**

attività

Partendo da questa intuizione, il Ministero - per la prima volta - si è proposto di intercettare un pubblico importante quanto sfuggente - quello degli studenti universitari - andando a incontrarlo proprio negli Atenei, per contribuire ad abbattere la distanza con cui sono spesso percepite le istituzioni del nostro Paese.

L'entusiasmo con cui è stata accolta l'iniziativa dagli Atenei è un'ulteriore testimonianza della voglia che ha l'Università di scoprire nuovi terreni di dialogo e di confronto: il carattere multidisciplinare dell'iniziativa, che non si rivolge solo alle facoltà tradizionalmente più affini alle tematiche in oggetto, ma cattura pubblici nuovi, rappresenta un forte valore aggiunto. Alla base di questa scelta c'è la convinzione che lo sviluppo del Paese riguardi tutti noi, a prescindere dalle conoscenze e dalle competenze maturate. Riguarda ancor di più i giovani che domani si troveranno alla guida della nazione e che, pertanto, vanno coinvolti in quanto cittadini, prima ancora che studenti.

Il “Giro”

Sin dal suo titolo il Progetto, attraverso la metafora ciclistica, si configura come un percorso unitario, articolato in oltre 20 tappe - all'interno di altrettanti Atenei - nelle quali vengono affrontate alcune tematiche cruciali per lo sviluppo del Paese: dalla tutela del consumatore all'energia; dal rinnovamento industriale alla valorizzazione del *made in Italy*.

Sono state già realizzate più di metà delle tappe previste: dodici seminari, altrettanti momenti di confronto che hanno riscosso un interesse unanime, contribuendo a creare una rete di relazioni tra gli Atenei e il Ministero in grado di crescere anche dopo la conclusione dell'iniziativa.



Giro d'Italia tra gli Atenei: in questa pagina e nella seguente alcune immagini degli incontri

Oggi siamo al giro di boa e il progetto entra in una nuova fase di sviluppo: il Piano triennale 2009-2011 definito dal ministro Scajola offre, infatti, importanti spunti di riflessione sui quali impostare i prossimi seminari.

In particolare, il lancio del progetto “Banda larga”, la strategia energetica nazionale e le politiche d'innovazione rappresentano tematiche di primario interesse per le Università che, attraverso la ricerca e il trasferimento tecnologico, contribuiscono sempre più allo sviluppo del Paese.

È proprio questo il segnale che si vuole inviare: le istituzioni e gli Atenei devono collaborare e coordinarsi costantemente per favorire la crescita competitiva della società italiana, avvalendosi della risorsa più preziosa e dal più alto potenziale innovativo, i giovani.

La valorizzazione e il coinvolgimento dei giovani talenti sono condizioni indispensabili per il perseguimento di tale obiettivo, pertanto il Ministero dello Sviluppo economico e la Fondazione Crui hanno cercato la partecipazione diretta dei giovani al progetto, attraverso un concorso che premierà dieci tesi di laurea specialistica e di dottorato sui temi che sono stati oggetto dei seminari:

**Nuove opportunità
per riflettere**

**Dieci tesi
da premiare**



- ▶ efficienza energetica;
- ▶ concorrenza del mercato e tutela dei consumatori;
- ▶ innovazione - industria 2015;
- ▶ liberalizzazioni e servizi pubblici locali;
- ▶ politiche di sviluppo e coesione;
- ▶ internazionalizzazione, accesso ai mercati internazionali e concorrenza leale;
- ▶ nuove tecnologie per il *made in Italy*;
- ▶ contraffazione nel commercio internazionale.

Il premio è duplice: una borsa di studio del valore di 2.000 euro e un'occasione di *stage* presso il Ministero. L'approvazione unanime finora suscitata dalla collaborazione fra Mse e Fondazione sottolinea l'importanza di proseguire l'impegno anche oltre il termine del progetto iniziale, per costruire una vera e propria strategia congiunta e dare ai giovani lo spazio che meritano all'interno della vita politica, culturale ed economica del nostro Paese.

In che modo partecipare al bando

Per quanti volessero partecipare al progetto, si ricorda che, sul sito della Fondazione Crui, www.fondazionecrui.it/sviluppo2008, è possibile scaricare il bando di concorso e la domanda di partecipazione. Sul sito, inoltre, sono disponibili anche il calendario delle varie tappe effettuate da "Giro d'Italia tra gli Atenei", i materiali e i documenti su tutti i temi che caratterizzano il progetto.

COM-PA 2008

Giro d'Italia tra gli Atenei una nuova tappa

Il progetto del Ministero dello Sviluppo economico dedicato ai giovani farà tappa a Milano il prossimo 21 ottobre, in occasione del Salone europeo della comunicazione pubblica COM-PA 2008.

L'iniziativa rappresenta una preziosa occasione per stimolare il confronto e migliorare l'efficienza dei servizi e il rapporto tra istituzioni, cittadini e giovani nel complesso e strategico mondo della comunicazione.

Il convegno "Sviluppo economico 2008. Giro d'Italia tra gli Atenei", è stato inserito nella sezione "COM-PA e la scuola", in programma nella prima giornata di apertura del Salone dedicata alle istituzioni.

I giovani potranno seguire il progetto, comprendere il ruolo svolto dalle Università che hanno aderito all'iniziativa e apprezzare il rapporto di scambio e confronto realizzato tra Atenei e Istituzioni.



Il programma dei lavori

Inoltre, il programma dei lavori prevede la presentazione di un'indagine sullo stato di conoscenza tra i giovani del *Made in Italy* e l'illustrazione delle nuove priorità del Ministero dello Sviluppo economico, le prospettive di collaborazione con la Fondazione CRUI e, gli obiettivi che l'istituzione e l'università si propongono di raggiungere con i giovani.



CON LA COLLABORAZIONE DELLE FIAMME GIALLE

Le funzioni istruttorie del Garante dei prezzi

di GIOVANNA DI CAPUA
ed Emanuela Cappello*

È ripresa a pieno ritmo l'attività di contrasto al caro-vita del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Liroso. Diversi i fronti che lo hanno visto in prima linea con un obiettivo largamente condiviso: impedire le speculazioni e affinare gli strumenti per verificare l'andamento dei prezzi al consumo.

per ulteriori informazioni:
<http://www.osservaprezzi.it/garanteprezzi/index.asp>

La strategia di contrasto agli aumenti dei prezzi è stata rafforzata dall'attuale Governo. Il Ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, lo ha ribadito potenziando i poteri del Garante. Infatti la manovra triennale, contenuta nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 133/2008), affida al Garante maggiori poteri d'indagine e ne rafforza le funzioni istruttorie, grazie alla facoltà di convocare direttamente le categorie. La manovra governativa, inoltre, ribadisce la collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attribuendo al Garante per la sorveglianza dei prezzi un potere di segnalazione. Anche il rapporto con la Guardia di finanza - istituzionalmente previsto dal nuovo dispositivo normativo - sarà rafforzato, consentendo di sviluppare indagini conoscitive in modo più efficace.

Le linee d'azione

L'esperienza acquisita in questa fase d'avvio ha consentito di individuare le principali linee d'azione e di rafforzare gli strumenti di controllo delle dinamiche dei prezzi al consumo. Nel corso dell'audizione del 10 luglio alla Commissione agricoltura della Camera, impegnata in una indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare, il Garante ha illustrato le tre principali linee di azione che possono essere sviluppate per un maggiore controllo delle dinamiche dei prezzi al consumo in ambito domestico:

1. attività di persuasione e di confronto, che rappresenta una delle modalità che possono essere messe in campo nel rispetto delle regole del mercato, grazie alla collaborazione delle categorie imprenditoriali;
2. sorveglianza e deterrenza, per evitare il diffondersi di pratiche scorrette o speculative, grazie in particolare all'importante supporto offerto dalle Fiamme gialle;
3. corretta informazione e maggiore consapevolezza di consumatori e imprese.

* consulente IPI

In un contesto d'"inflazione importata", non determinata dall'au-





Il Ministro dello Sviluppo economico ha rafforzato i poteri del Garante, attribuendogli anche la facoltà di convocare direttamente le categorie. Le nuove norme consentiranno di sviluppare indagini conoscitive più efficaci

Attività e strumenti del Garante

SORVEGLIANZA MORAL SUASION E INFORMAZIONE

mento della domanda interna, ha spiegato Lirosi, l'azione che può essere svolta a livello nazionale è quella di tentare di incidere sulla componente di aumento dei prezzi che viene generata all'interno e, in particolare, sulle aspettative degli operatori.

È questa la prevalente direttrice di marcia che è stata seguita nella fase di avvio dell'attività del Garante. A tale scopo sono state messe in campo una serie di azioni per limitare il potenziale effetto negativo di allarmi generalizzati sull'aumento dei prezzi, più o meno fondati, e per riportare il dibattito sulle informazioni di prezzo nell'alveo di un perimetro condiviso dai soggetti di volta in volta interessati, incentrato sull'adozione di un linguaggio comune nell'analisi delle dinamiche inflazionistiche. Questa impostazione è propedeutica e complementare all'attivazione di misure e azioni volontarie volte al contenimento dei prezzi e alla creazione di un contesto in cui è più agevole sviluppare interventi di sorveglianza per contrastare eventuali comportamenti speculativi. L'orientamento assunto è stato quello di tenere in considerazione solo i dati forniti da fonti statistiche ufficiali (Istat e Ismea nello specifico settore alimentare), evitando la rincorsa delle stime "fai da te" che, spesso, hanno un contenuto informativo non sufficiente, quando non addirittura fuorviante e tale da generare aumenti dei prezzi ingiustificati.

Lirosi ha anche evidenziato l'importanza e il valore di una corretta circolazione delle informazioni e si è impegnato a favorire l'adozione di un linguaggio comune nell'analisi delle dinamiche inflazionistiche.

Per radicare questo modo di operare nell'ambito della sua attività, il Garante ha espresso l'intento di:

- ▶ rafforzare gli strumenti di monitoraggio dei mercati;
- ▶ attivare misure e azioni volontarie volte al contenimento dei prezzi;
- ▶ agevolare gli interventi di contrasto alla speculazione.

I primi mesi di attività

Nella fase d'avvio, il Garante ha svolto un'azione di monitoraggio e sorveglianza sui beni per i quali si sono registrati i maggiori rincari, intervenendo per limitare le speculazioni. Fondamentali, in questo senso, sono state le segnalazioni dei cittadini, giunte attra-

ATTIVITÀ

- svolge un'opera di sorveglianza tramite:
 - la creazione di un sistema istruttorio che, anche su segnalazione dei cittadini, consente di isolare fenomeni speculativi;
 - la collaborazione con la Guardia di finanza;
 - un'attività di moral suasion verso chi pratica prezzi con notevoli scostamenti sulle rilevazioni ufficiali;
- svolge un'attività di coordinamento e confronto:
 - raccordando istituzioni locali e nazionali nel contrasto all'aumento dei prezzi;
 - convocando le categorie imprenditoriali e istituendo tavoli di confronto con le associazioni dei consumatori;
- Valorizza le buone pratiche promuovendo e dando visibilità alle iniziative finalizzate a ridurre i prezzi.

STRUMENTI

- Uffici prezzi raccolgono le segnalazioni dei cittadini;
- portale web (www.osservaprezzi.it) con informazioni su prezzi e tariffe e una sezione dedicata alle iniziative virtuose;
- tavoli di analisi sull'andamento dei prezzi e confronto con Cciaa, associazioni di imprese e tutela dei consumatori a livello locale e nazionale;
- campagne informative sui media.



Garante prezzi e Guardia di finanza

PARTE IL PROGRAMMA DI ISPEZIONI

Nei mesi di luglio e agosto 2008, gli interventi della Gdf nell'ambito della lotta al caro vita sono stati 2.740. Concentrati prevalentemente nei settori dell'alimentare, dei pubblici esercizi e in quello dei servizi turistici, hanno portato ad accertare 257 infrazioni amministrative. In totale, sono stati 12.840 gli interventi della Gdf effettuati in questo ambito nell'anno in corso; un incremento dei controlli del 114% sui circa 6.000 dell'anno precedente. Negli stessi mesi la Gdf ha avviato, su richiesta del Garante e sulla base delle nuove disposizioni normative e delle segnalazioni dei cittadini, tre specifiche indagini conoscitive: sul prezzo del burro a Reggio Calabria e Palermo; sul prezzo del pane nella provincia di Foggia; sui prezzi dei servizi negli stabilimenti balneari di tutta Italia. La Gdf avvierà inoltre, nel periodo che va da metà settembre a fine ottobre, un'indagine conoscitiva sulla filiera dei cereali per verificare eventuali speculazioni sui prezzi e per seguire il processo di formazione dei prezzi al consumo. L'attività di controllo, che sarà svolta sull'intero territorio nazionale, si concentrerà su un campione significativo di soggetti operanti nei settori della produzione, stoccaggio e vendita del grano all'industria molitoria; della trasformazione intermedia (lavorazione delle farine e delle semole); dei panifici e pastifici di grandi dimensioni e, infine, della vendita al dettaglio di pane e pasta.

verso gli Uffici prezzi delle Camere di commercio.

Dal confronto con Ania e Isvap sulle tariffe Rc auto, alla convocazione dei produttori di carne, del burro, del pane, il Garante non si è limitato a un'azione di *moral suasion* sui temi di sua competenza, ma ha operato per creare una relazione efficace e proficua tra le categorie direttamente coinvolte, le associazioni di consumatori e i soggetti istituzionali.

Più recentemente, il Garante, su indicazione del ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola, ha preso iniziative che hanno riguardato dai biglietti ferroviari a quelli marittimi, fino agli aumenti dei beni di largo consumo e ai prezzi dei servizi balneari. Questi i tavoli di confronto con le istituzioni e le varie associazioni di settore per analizzare le dinamiche dei prezzi e adottare nuove misure di contrasto dell'inflazione che hanno visto impegnato il Garante durante l'estate.

La cronologia degli incontri più recenti

22 luglio - Tavolo tecnico di confronto su "tariffe dei biglietti ferroviari di media e lunga percorrenza"

Al tavolo hanno partecipato rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di Trenitalia e del Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu). Nel corso del confronto sono stati discussi i contenuti del dossier elaborato dall'Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero. Dal raffronto con i prezzi dei servizi ferroviari in Europa è emersa una dinamica inflazionistica nel nostro Paese superiore alla media Ue. Questo andamento è riconducibile ai rilevanti aumenti che Trenitalia ha varato a gennaio 2007 e gennaio 2008 sulle tratte ferroviarie di media e lunga percorrenza, con i treni Eurostar e Alta velocità, maturati dopo anni di sostanziale blocco delle tariffe. I trasporti ferroviari a carattere regionale, invece, registrano una variazione tendenziale inferiore al tasso d'inflazione generale.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha invitato Trenitalia "fin da queste settimane estive, a favorire gli utenti con tariffe promozionali e sconti in misura più intensa ed efficace". Inoltre, anche sulla base delle considerazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Lirio ha sollevato l'urgenza della definizione di un assetto regolatorio in grado di far fronte alla peculiare situazione del settore ferroviario nazionale. In Italia, infatti, in alcune tratte vi è libertà tariffaria in presenza di situazione monopolistica, mentre in altre c'è l'assoggettamento a obblighi di servizio pubblico.

23 luglio - Tavolo tecnico di confronto su "tariffe dei servizi di trasporto marittimo"

A partire dal 2004 gli aumenti dei prezzi dei trasporti passeggeri marittimi risultano superiori alla media europea e significativamente più elevati rispetto a Francia, Regno Unito e Germania, con l'eccezione della Spagna. Su questa base il Garante ha deciso di



avviare “in tempi brevi” una indagine conoscitiva per acquisire ulteriori elementi informativi sulle compagnie pubbliche e private che effettuano tratte locali: Stretto di Messina, Golfo di Napoli, Isole Eolie e Arcipelago Toscano. Dall’esame dei prezzi finali sostenuti dai passeggeri non residenti si sono riscontrati aumenti superiori al 70%.

Nel mirino anche la trasparenza delle tariffe: le voci maggiormente interessate dagli aumenti dei prezzi fra il 2006 e il 2008 sono state quelle relative a “tasse e diritti” e all’adeguamento carburante, nonostante la tariffa base risulti nominalmente invariata per tutto il periodo interessato. Questi gli argomenti oggetto del tavolo di confronto al quale hanno preso parte rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e delle associazioni di categoria Federlinea e Confitarma.

24 luglio - Tavolo di confronto con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione

Il ministro Scajola e il Garante per la sorveglianza dei prezzi hanno incontrato le organizzazioni del commercio e della grande distribuzione per esaminare gli aumenti dei prezzi dei generi di largo consumo. A conclusione dell’incontro è emersa la necessità di avviare una *task force* in grado di mettere a punto misure strutturali per ottimizzare, a vantaggio dei consumatori, la filiera distributiva che risulta essere tra le più lunghe e meno efficienti in Europa. A questo fine si stanno intensificando i controlli sul territorio, in collaborazione con le Camere di commercio e la Guardia di finanza, per evitare anomalie sull’andamento dei prezzi.

25 luglio - Tavolo di confronto sui “prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari”

Le analisi sulle dinamiche delle tariffe balneari (fonte Istat) hanno evidenziato una crescita continua e sostenuta a partire dal 2002, e nel mese di maggio si è raggiunto il picco del 16,5% a seguito della revisione dei listini operata nella stagione estiva appena terminata. Su indicazione del ministro Claudio Scajola, il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha incontrato le associazioni di categoria: Sib-Confercommercio, Fiba-Confesercenti, Assobalneari-Confindustria. Nel corso del tavolo sono stati chiariti i dubbi espressi dal Garante sulla natura degli aumenti, e sempre su richiesta del Garante, le associazioni hanno manifestato la loro disponibilità a sottoscrivere un impegno.

Protocollo d’Intesa per il contenimento e la trasparenza dei prezzi negli stabilimenti balneari

Il 29 luglio è stato siglato l’accordo tra il Ministero dello Sviluppo economico e le associazioni degli stabilimenti balneari per il lancio dell’iniziativa “pomeriggio convenienza”. L’accordo stabilisce l’applicazione di uno sconto pomeridiano del 50% sui prezzi dei servizi proposti dai gestori degli stabilimenti, a partire dal mese di

Il Garante on line

IL SITO INTERNET

Tutte le informazioni sull’attività del Garante sono disponibili sul sito www.osservaprezzi.it, uno strumento che permette al pubblico di avere accesso ai dati tempestivamente pubblicati e aggiornati sui risultati dei tavoli di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di largo consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici. Nelle pagine dedicate sono infine disponibili i comunicati stampa sui risultati dei tavoli di confronto, i dossier, i documenti sui rapporti istituzionali del Garante e una sezione dedicata alle iniziative virtuose messe in atto dai diversi soggetti per il contenimento dei prezzi.





Riferimenti utili

PER SAPERNE DI PIÙ

- www.osservaprezzi.it
- newsletter "Prezzi & Consumi"
- www.governoinforma.it
- i recapiti degli Uffici prezzi delle Camere di commercio italiane possono essere consultati nell'apposita sezione del sito www.osservaprezzi.it o al **numero verde 800 955 959** (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00).

agosto. L'accordo prevede, inoltre, un lavoro comune tra il Ministero e le associazioni per garantire maggiore trasparenza e consentire al consumatore la comparazione dei prezzi, oltre a facilitare la scelta dello stabilimento in base al rapporto qualità-prezzo.

10 settembre - Tavolo di confronto su "andamento dei prezzi della semola, della farina e della pasta"

Il Ministero dello Sviluppo economico, attraverso il Garante dei prezzi, ha aumentato la sorveglianza, in particolare per seguire la fase di rientro dei prezzi della filiera cerealicola. A testimonianza dell'interesse verso il settore, il 10 settembre si è tenuto un incontro con l'industria molitoria (Italmopa) sull'andamento dei prezzi delle farine e delle semole prevalentemente utilizzate per la produzione di pane e pasta. Nei prossimi mesi sarà definito, d'accordo con la Guardia di finanza, un piano delle ispezioni per monitorare il processo di formazione dei prezzi del settore cerealicolo, seguendo in tutte le sue fasi, dallo stoccaggio fino alla distribuzione dei prodotti al consumo.

Un primo risultato incoraggiante si deve al calo dei prezzi delle materie prime, affiancato dalla costante azione di sorveglianza sui prezzi effettuata nei mesi scorsi.

24 settembre - Protocollo d'intesa sull'indicazione del prezzo dei farmaci senza obbligo di ricetta

Il 24 settembre scorso è stato firmato, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un accordo che prevede la divulgazione di un "cartello informativo" per 20 confezioni di farmaci da banco. Nel cartello sarà riportato il prezzo di vendita al pubblico esercitato da ogni singola farmacia, parafarmacia e "corners" presso la grande distribuzione.

Il Protocollo d'intesa è stato siglato dai rappresentanti delle istituzioni e categorie interessate: Ministero dello Sviluppo economico, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Garante per la sorveglianza dei prezzi, Cncu, Federfarma, Assofarm, Anpi-Parafarmacie, Ancc-Coop, Federchimica-Anifa, Farminindustria. La campagna informativa partirà il 16 ottobre presso i punti vendita che sceglieranno di aderire.

L'iniziativa è stata originata dalle numerose segnalazioni pervenute negli ultimi mesi al Garante per la sorveglianza dei prezzi, con le quali è stato manifestato il disagio dei consumatori sia perché dall'inizio del 2008 non trovano più l'indicazione del prezzo di vendita sulle confezioni dei medicinali (venendo meno l'obbligo in tal senso per i produttori, ai sensi della Legge finanziaria del 2007); sia perché, in assenza di tale riferimento, non hanno più la possibilità di verificare gli sconti eventualmente proposti dalla farmacia o dal punto vendita prescelto.



Segnalazioni, dossier e anomalie

LE ISTRUTTORIE SOTTOPOSTE ALL'ANTITRUST

Il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola ha inviato al Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Antonio Catricalà tre istruttorie in materia di prezzi.

- una **segnalazione** sulla determinazione del prezzo del pane in alcuni comuni delle province di Catania e Foggia, a seguito di un'indagine conoscitiva del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi. L'indagine in questione era stata avviata dal Garante sulla base delle indicazioni e lamentele pervenute attraverso il numero verde delle Camere di commercio (800.955.959) da parte dei cittadini e di documentazione inviata da associazioni dei consumatori, i quali avevano segnalato degli aumenti quasi contemporanei e della stessa entità del prezzo del pane. Pur riferendosi a episodi e ipotesi di intesa che riguardano piccoli produttori e singoli comuni, si è comunque ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione dell'Antitrust questi comportamenti perché, si legge nella relazione del Garante, "potrebbero essere espressione di una prassi assai diffusa fra i piccoli produttori di pane, soprattutto nel Mezzogiorno, di concordare i prezzi di vendita. Una pratica che probabilmente è conseguenza dell'eredità culturale del regime dei prezzi amministrati, operante fino al 1993, ma non per questo non meritevole di censura da parte delle istituzioni, anche al fine di diffondere nel sistema una maggiore consapevolezza sul rispetto delle regole di mercato e tutela dei consumatori".

- un **dossier** sull'incremento dei prezzi del latte per l'infanzia elaborato dal Garante a seguito di numerose segnalazioni effettuate dai consumatori. Nel rapporto del Garante sono contenute le informazioni sugli esiti dei tavoli di confronto con le categorie e i risultati di una specifica, seppur parziale, rilevazione che ricostruisce gli aumenti e i livelli dei prezzi lungo la filiera delle più diffuse confezioni di latte per l'infanzia prodotte dalle maggiori aziende multinazionali, registrate nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e aprile 2008. Nel dossier si sottolinea che, a partire dal gennaio 2008, diverse importanti imprese industriali del settore hanno aggiornato i propri listini (con intensità variabili e differenziate secondo la tipologia di marca e di prodotto). Gli aumenti hanno avuto inizio in

concomitanza con la conclusione del periodo di blocco di due anni dei prezzi dei prodotti, adottato dalle imprese produttrici a seguito di specifici impegni assunti con l'Antitrust; l'aumento si è poi riversato in diversa misura anche sulle successive fasi della filiera, producendo di conseguenza un incremento dei prezzi al consumo, e confermando così la fondatezza delle segnalazioni dei consumatori.

I prezzi al consumo del latte per l'infanzia in Italia mostrano andamenti e livelli superiori rispetto a quelli registrati in altri paesi europei.

- una indicazione su **anomalie** e difformità dei livelli di prezzo del latte fresco nella città di Napoli, sulla base del dossier predisposto dal Garante che aveva ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini. Nel documento si sottolinea come nell'area napoletana il prezzo del latte fresco sia mediamente superiore del 7% rispetto ai valori massimi e del 15% rispetto ai valori medi registrati nelle altre città.



CONFRONTO SULLE LINEE GUIDA

Il Cncu riprende l'attività, Scajola espone i programmi

di ANTONIA MARTELLI
e Antonella Ciaramella

Il 18 giugno, presso il Ministero dello Sviluppo economico, si è svolta la prima riunione, presieduta dal ministro Claudio Scajola, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo economico, Ugo Martinat e del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Liroi.

per ulteriori informazioni
www.tuttoconsumatori.it

Le linee programmatiche esposte dal Ministro

Le linee guida cui si ispirerà l'azione del Ministero possono essere così sintetizzate:

1. accelerare la ripresa della collaborazione con le associazioni dei consumatori;
2. alimentare il confronto sui singoli temi messi in campo dal programma di Governo;
3. sviluppare un rapporto proficuo che, superando polemiche e preconcetti, risulti strategico per i diversi soggetti coinvolti nello sviluppo del Paese.

Durante l'incontro, in particolare, il Ministro ha sottolineato l'importanza dell'avvio delle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali, che comporterà una maggiore concorrenza ed efficienza nei settori dei trasporti e dell'energia.

Ha poi chiarito la strategia energetica nazionale, che dovrà garantire una maggiore sicurezza ed efficienza energetica, oltre che contribuire a contrastare l'aumento del caro vita.

Ha infine trattato del nuovo programma di sviluppo della banda larga e dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Collaborare con le associazioni

Il Ministro, dichiarandosi favorevole a riprendere la collaborazione con le associazioni dei consumatori, ha rassicurato il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti circa la propria intenzione di garantire un funzionamento efficace e semplificato della "class action" e di voler intraprendere un percorso di revisione della normativa che preveda il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori.

Contrasto al caro vita e tutela dell'ambiente

Scajola ha sottolineato l'urgente necessità di contrastare l'aumento del caro vita, attraverso il risparmio energetico e la lotta allo spre-

consumatori

L'azione del Ministero dello Sviluppo economico punterà ad accelerare la ripresa della collaborazione con le associazioni dei consumatori, superando polemiche e preconcetti

co; su questo specifico tema ha chiesto i contributi e la collaborazione delle associazioni.

Il Ministro ha precisato che la nuova strategia intende conciliare le esigenze del progresso senza per questo tralasciare la tutela dell'ambiente. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto sviluppando un *mix* energetico che au-

menti e diversifichi le fonti utilizzate; in concreto, si dovrà ricorrere per un 50% all'utilizzo di fonti tradizionali e, per un altro 50%, a quello di fonti alternative (costose, ma che saranno incentivate). Nel più lungo termine, inoltre, con il ritorno all'energia nucleare, si dovrà scongiurare la dipendenza energetica da pochi paesi politicamente instabili, ottenendo al tempo stesso una notevole diminuzione delle emissioni di CO₂.



La prima riunione del Cncu: il Ministro incontra il Consiglio

I provvedimenti sull'energia

In tale direzione, ha continuato il Ministro dello Sviluppo economico, vanno intesi i provvedimenti presentati al Consiglio dei ministri ("Avvio delle procedure per la definizione della Strategia energetica nazionale con il ritorno all'energia nucleare, la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, l'accelerazione delle infrastrutture energetiche - termovalorizzatori, reti di distribuzione, collegamenti internazionali" e il disegno di legge "Delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti e per la definizione delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate"), che sul tema energetico prevedono due importanti appuntamenti:

1. entro la fine del 2008, la definizione dei criteri di scelta dei siti dove realizzare le infrastrutture energetiche nazionali;
2. entro il primo semestre del 2009, la definizione della Strategia energetica nazionale e la realizzazione della Conferenza nazionale su energia e ambiente.



Le liberalizzazioni

Nel quadro delle liberalizzazioni, il Ministro ha comunicato che saranno oggetto di un disegno di legge i servizi pubblici locali. Tenendo conto che l'erogazione di questi servizi appesantisce l'attività amministrativa dei Comuni senza peraltro produrre utili d'esercizio, il nuovo provvedimento intende sviluppare una maggiore concorrenza e promuovere una maggiore qualità nei servizi interessati.

Un intervento analogo sui servizi postali - ha continuato il Ministro riconoscendo il miglioramento degli stessi nonostante la diminuzione degli investimenti - garantirà il rispetto delle norme comunitarie in anticipo rispetto ai termini.

Il prezzo dei carburanti

La proposta presentata al Consiglio dei ministri ("Liberalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti attraverso l'eliminazione dei vincoli nazionali e regionali - superficie minima, distanze minime, parametri numerici, limitazioni all'abbinamento di attività oil e non oil, orari di apertura - contrari alla libertà di stabilimento degli impianti"), in linea con l'orientamento dell'Ue, interviene sul tema del caro benzina, in sintonia con quanto previsto nel Decreto legge che consente al Governo di sterilizzare "in automatico" gli aumenti del costo del carburante.

Uno dei temi da affrontare in sede comunitaria, ha continuato il Ministro, è senz'altro quello del costo dei carburanti, con il coinvolgimento dei partner europei; il ministro Scajola ha già affrontato il problema a Bruxelles, nella convinzione che un mercato di 500 milioni di abitanti abbia margini di influenza sui petrolieri. Ha infine auspicato un accordo europeo per bloccare l'incidenza della fiscalità sul costo del petrolio.

Rafforzato il ruolo del Garante sui prezzi

Il Disegno di legge prevede inoltre un rafforzamento del ruolo e dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi, con l'obiettivo di contenere l'impennata dei prezzi e delle tariffe che gravano sul bilancio dei consumatori.

Nello svolgimento della sua attività il Garante potrà quindi avvalersi in misura ancora maggiore della Guardia di finanza. Sarà così possibile effettuare maggiori controlli; rendere disponibili all'Antitrust le attività istruttorie; avviare indagini conoscitive e convocare le categorie per verificare il corretto e normale andamento dei prezzi; dare maggiore rilievo ai diversi interventi sviluppando le pagine web dell'Osservatorio prezzi, sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.osservaprezzi.it/garanteprezzi/index.asp).

L'azione risarcitoria collettiva (class action)

La normativa sulla *class action* è di assoluta validità e importanza per i consumatori ma, per produrre effetti positivi ed evitare degli sterili ricorsi che sarebbero improduttivi per i consumatori, necessita di essere rivista. Pertanto, è stato previsto uno slittamento della sua ope-



rattività, prorogandone l'entrata in vigore al gennaio del 2009.

L'obiettivo, ha proseguito il Ministro, deve essere quello di rendere giustizia a chi si sente danneggiato; la proroga deve quindi essere intesa come un percorso di revisione, tra le parti interessate, della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva. Ciò permetterà di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, eliminando e perfezionando le distorsioni dell'attuale norma.

A tale proposito, Scajola ha precisato che non si tratta di un rinvio per "non fare" ma di un rinvio "per fare meglio" e ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro del Cncu per formulare proposte al riguardo.

Concludendo la riunione, il Ministro ha comunicato, infine, che parteciperà alle riunioni del Consiglio compatibilmente con gli altri impegni e che si alternerà con il Sottosegretario, Senatore Martinat. I consiglieri hanno ringraziato il Ministro, ma si sono dichiarati propensi alla sperimentazione più che alla perfettibilità della norma, ricordando di aver già vissuto con i precedenti Governi le vicissitudini legate all'inserimento della *class action* nell'ordinamento e di nutrire quindi il timore che lo strumento (di governo del mercato e di civiltà) venga affossato.

Dopo l'incontro con il ministro Scajola, il Cncu ha realizzato un programma di attività così composto:

- a.** un documento unitario sulla *class action* in vista della sua proroga;
- b.** un protocollo di intesa tra il Cncu e l'Autorità garante per le comunicazioni;
- c.** un protocollo di intesa tra il Cncu e il Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione (Sincert);
- d.** un seminario dell'Istat.

a. Il documento unitario sulla class action. Le proposte delle associazioni

Le proposte presentate dalle associazioni dei consumatori sull'azione collettiva risarcitoria dopo la riunione che queste hanno tenuto il 2 luglio, si articolano in sette punti:

- 1. Legittimazione passiva:** si propone di estendere l'applicabilità della *class action* a qualunque soggetto, privato o pubblico (compresa la pubblica amministrazione), nonché ai singoli.
- 2. Ambito dell'azione:** si propone di ampliare la normativa a tutti gli illeciti di natura contrattuale anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
- 3. Adesione dei danneggiati:** si propone di ripristinare il sistema del cosiddetto *opt-out*, vale a dire l'estensione dell'efficacia della "sentenza collettiva" a tutti i soggetti che si trovano nella medesima situazione di diritto e di fatto, senza che per questo sia necessaria una espressa manifestazione di volontà.
- 4. Pronuncia sull'ammissibilità:** nei casi in cui sia in corso

Le iniziative del Cncu

consumatori



un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente, si propone di eliminare la facoltà – attualmente concessa al giudice – di differire la pronuncia sull'ammissibilità dell'azione (il cosiddetto filtro).

5. **Natura della sentenza:** si propone di esplicitare che la sentenza pronunciata ha natura di condanna.
6. **Procedure di completamento:** si propone di semplificare e velocizzare il percorso per ottenere in capo ai singoli il risarcimento del danno o la restituzione (attuando un sistema simile all'accertamento dello stato passivo nelle procedure fallimentari o al rito previsto dal processo societario).
7. **Pubblicità post-filtro e spese:** si propone che il giudice ponga i costi della pubblicità dell'azione a carico del convenuto (e non del proponente, secondo l'attuale testo). Per le spese di lite la proposta sollecita che:
 - vengano ammesse al patrocinio, a spese dello Stato, le associazioni di consumatori;
 - sia previsto che, in caso di esito positivo, il giudice possa determinare gli onorari sulla base dell'ammontare complessivo delle pretese dei consumatori aderenti, secondo le tariffe professionali.

b. Il protocollo di intesa tra il Cncu e l'Autorità garante per le comunicazioni

Nel Consiglio del 18 giugno è stato definito un protocollo di inte-

per ulteriori informazioni
www.agcom.it/documenti/Protocollo_Intesa_AGCOM-CNCU.pdf

sa tra il Cncu e l'Agcom che si prefigge quattro obiettivi:

1. la diffusione di informazioni per consumatori e utenti relative all'attività di tutela dei consumatori svolta dall'*Authority* e dalle associazioni dei consumatori, alle normative vigenti e alle relative opportunità;
2. l'informazione dei consumatori-utenti in merito ai servizi disponibili sul mercato;
3. una collaborazione per migliorare il grado di trasparenza, completezza, adeguatezza delle comunicazioni precontrattuali e contrattuali rivolte ai consumatori del settore delle comunicazioni;
4. un'attività di formazione dei quadri delle associazioni per agevolare l'azione di tutela dei consumatori.

c. Il protocollo di intesa tra il Cncu e il Sincert

Tra Cncu e Sincert (Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione ed ispezione) è stato definito un protocollo di intesa che si prefigge i seguenti obiettivi:

- lo sviluppo di iniziative congiunte, principalmente rivolte all'informazione e alla formazione degli esponenti delle associazioni dei consumatori;
- la promozione di eventi per la discussione e l'approfondimento, quali forum, convegni, *workshop*;
- l'esame da parte del Sincert di tutte le segnalazioni di irregolarità riferibili alle attività svolte dagli organismi che operano sotto suo accreditamento;



- la partecipazione di un rappresentante del Cncu al comitato di indirizzo e controllo del Sincert.

Più nel dettaglio, per il 2008 il Sincert si impegna a svolgere le seguenti attività:

- rilevare e registrare le presenze di rappresentanti di associazioni dei consumatori in tutto il sistema di normazione e certificazione. A tale scopo Sincert raccoglierà i dati da Cei, Uni, Sinal, Sit e, per gli organismi sotto il proprio accreditamento, dalle associazioni presenti nel Cncu;
- organizzare un corso di “alfabetizzazione” dei quadri dirigenti nazionali delle associazioni dei consumatori. Il corso avrà la durata di una giornata e si svolgerà in una o più sessioni (orientativamente alternate tra Roma e Milano), sulla base delle adesioni che saranno raccolte dal Cncu, per un massimo di 80 persone;
- sviluppare un programma di formazione tecnica indirizzato ai rappresentanti dei consumatori che siedono (o che potrebbero essere nominati) negli organi di soggetti accreditati Sincert. Il corso dovrebbe avere una durata di circa due giorni e si svolgerà in una o più sessioni (orientativamente alternate tra Roma e Milano), in base alle adesioni che saranno raccolte dal Cncu, fino a un massimo di 80 persone. Su richiesta potranno inoltre essere organizzati corsi rivolti a singole associazioni, ovvero un’ulteriore sessione localizzata nel Sud Italia, qualora vi sia un numero di richieste superiore a 15;
- sviluppare delle linee guida, da sottoporre al Ministero dello Sviluppo economico e al Cncu, per indicare motivazioni, criteri e professionalità richieste ai rappresentanti dei consumatori invitati a partecipare all’attività degli organismi di certificazione nei rispettivi enti (ad esempio il Comitato delle parti o qualsiasi altro organo deputato al rilascio della certificazione).

d. Il seminario Istat

Il 2 luglio, presso il Ministero dello Sviluppo economico, si è svolto un seminario per gli operatori delle associazioni, organizzato dall’Istat con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L’incontro era dedicato alle metodologie di rilevazione, all’elaborazione e alla diffusione degli indici dei prezzi al consumo. Dopo l’introduzione di Roberto Monducci, direttore delle Statistiche sui prezzi e il commercio con l’estero dell’Istat, sono intervenuti Alessandro Brunetti, responsabile dell’unità di sintesi, analisi e diffusione dei dati della rilevazione dei prezzi al consumo dell’Istat, che ha illustrato gli aspetti generali dell’indagine sui prezzi al consumo e la diffusione degli indici dei prezzi al consumo; a seguire, Federico Polidoro, responsabile dell’unità della rilevazione territoriale dei prezzi al consumo dell’Istat, e Pasquale Papa, responsabile dell’unità della rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo dell’Istat, hanno approfondito aspetti relativi alle rispettive aree di competenza.



L'Agenda del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Il Comitato permanente Mse - Cncu - Regioni

Il Comitato permanente Cncu-Mse-Regioni è stato istituito, con delibera del Cncu n. 8/07 del 2 ottobre 2007, presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Affiancato al tavolo di coordinamento tecnico e politico tra le regioni, il Comitato punta ad agevolare e rendere più proficuo il rapporto tra le regioni, il Ministero e le associazioni dei consumatori che fanno parte del Cncu sul fronte del raccordo tra le politiche regionali in materia consumerista. Il Comitato sta lavorando alle seguenti iniziative:

- la Sessione programmatica Cncu-Regioni; si terrà il 10 e l'11 ottobre 2008 ospitata dalla Valle d'Aosta a Saint Vincent. La Regione e il Comitato stanno lavorando a stretto contatto su temi, tempi e organizzazione dell'incontro;
- l'elaborazione di una proposta per omogeneizzare i criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori a livello regionale, per l'iscrizione all'elenco previsto all'articolo 137 del Codice del consumo. L'intento è di definire le linee guida per uniformare la normativa in materia, previa analisi della situazione attuale, elaborando un quadro sinottico aggiornato;
- l'introduzione di linee guida volte a evitare sprechi di risorse e a garantire l'efficacia dei progetti finanziati; l'obiettivo è di evitare la semplice creazione di posti di lavoro precari e la rincorsa ai finanziamenti;
- l'avvio di un monitoraggio della regolamentazione regionale nei settori interessati dalle liberalizzazioni. L'obiettivo è di elaborare un quadro aggiornato sul livello di applicazione regionale delle norme per le liberalizzazioni. I settori interessati sono il trasporto locale, l'artigianato, il turismo e le strutture ricettive. Ci si attende che da questo lavoro possa scaturire un miglioramento degli standard, anche attraverso la valorizzazione e lo scambio delle *best practice*.

Al comitato partecipano rappresentanti del Ministero, otto rappresentanti delle regioni e sei rappresentanti delle associazioni.

Il Tavolo tecnico sulle problematiche del sistema di riscossione dei tributi

Coinvolge rappresentanti del Ministero, del Cncu, di Equitalia Spa e di Riscossioni Sicilia Spa.

Un risultato di particolare rilevanza ottenuto è stata l'elaborazione della bozza per una nuova cartella esattoriale.

Il nuovo formato della cartella tiene infatti conto dell'esigenza, espressa da più parti, di razionalizzare gli elementi che la compongono, oltre che di migliorarne chiarezza e leggibilità.

Al momento il modello proposto è stato approvato dal Cncu, mentre Equitalia ha avviato l'iter per le ulteriori approvazioni da parte degli organismi competenti.



IL CODICE DEL CONSUMO

Pratiche commerciali scorrette: domande e risposte

di UMBERTO TROIANI
ed Elisabetta Fedegari*

A seguito dell'entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva comunitaria 2005/29/CE nei diversi Stati membri, avvenuta in Italia con i decreti legislativi del 2 agosto 2007 n. 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole nei rapporti tra professionisti "business to business" (B2B) e n. 146/2007, per le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori "business to consumers" (B2C), ora nel Codice del consumo agli articoli da 18 a 27-quater), la Commissione dell'Unione europea (DG SANCO) ha avviato un monitoraggio sullo stato di applicazione della disciplina attraverso l'invio di un apposito questionario. Quelle che seguono sono le risposte di parte italiana, predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, competente per l'applicazione in Italia della predetta normativa.

per ulteriori informazioni
umberto.troiani@sviluppoeconomico.gov.it

I soggetti abilitati

Quali sono i soggetti (persone fisiche o altri) che possono proporre un'azione ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Codice del consumo?

Ai sensi dell'articolo 27 commi 1 e 2 del Codice del consumo, e come ribadito dall'articolo 5 del Regolamento del 15 novembre 2007, (Delibera n. 17589) sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali (sleali) scorrette, emanato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere l'intervento dell'Autorità nei confronti di pratiche commerciali che ritenga scorrette ai sensi del Codice del consumo, e chiederne l'inibizione della continuazione e l'eliminazione degli effetti, secondo le procedure stabilite dallo stesso regolamento.

Ai sensi del comma 2 del citato regolamento, con la richiesta sono portati a conoscenza dell'Autorità:

- a.** nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
- b.** elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta, nonché del professionista che l'ha posta in essere;
- c.** ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorità.

* tirocinante presso la Direzione
generale per la concorrenza
e i consumatori
dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008



Si precisa che i suddetti soggetti legittimati non intraprendono un'azione legale ma propongono un'istanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale inibisce la continuazione delle pratiche commerciali dichiarate scorrette e ne elimina gli effetti.

Successivamente alla richiesta d'intervento all'Autorità vi è l'avvio dell'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo, come stabilito dall'articolo 6 del predetto Regolamento del 15 novembre 2007 sulle procedure istruttorie.

Si possono considerare i concorrenti (oltre ai consumatori) come soggetti legittimati ad avere interesse nell'intraprendere l'azione legale?

I concorrenti possono essere legittimati a proporre istanza all'Autorità, qualora siano portatori di uno specifico interesse, non in quanto concorrenti, ma in quanto la pratica commerciale considerata scorretta possa falsare in misura rilevante direttamente il comportamento dei consumatori. Ossia quando l'impiego di una pratica commerciale sia idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Le procedure di presentazione

Possono i consumatori singoli proporre reclamo indipendentemente dalle associazioni di consumatori? E qual è l'autorità competente per ricevere tale reclamo? Esistono specifiche procedure di presentazione?

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 2 del Codice del consumo, in attuazione della normativa comunitaria, anche i singoli consumatori, qualora ne abbiano interesse, possono proporre istanza per chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di inibire la continuazione di pratiche commerciali scorrette, senza che tale richiesta debba essere necessariamente veicolata attraverso le associazioni dei consumatori.

L'autorità competente a decidere in ordine alle richieste, come previsto dall'articolo 27 comma 1 del Codice del consumo, è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le modalità per presentare istanza all'Autorità sono stabilite con il Regolamento del 15 novembre 2007, (Delibera n. 17589) che definisce le procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

Gli articoli che definiscono la procedura istruttoria vanno dall'articolo 5 (Richiesta d'intervento), all'articolo 16 (Chiusura dell'istruttoria richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta d'intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e comma 2 del Regolamento del 15 novembre 2007 (Delibera n. 17589), che non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio, esso archi-



via la richiesta dandone comunicazione al richiedente. Altrimenti viene dato avvio all'istruttoria, sulla base dell'articolo 6 del Regolamento del 15 novembre 2007, (Delibera n. 17589), al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo.

Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione d'avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, si debba chiedere il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'autorità ha l'obbligo di procedere solo a fronte di un reclamo? O può procedere anche d'ufficio?

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre che su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, può inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette ed eliminarne gli effetti anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del Codice del consumo.

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del 15 novembre 2007, (Delibera n. 17589), commi 1 e 2, al professionista. Nella comunicazione sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti e il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

Queste azioni comportano un procedimento civile, penale o amministrativo? In quest'ultimo caso le autorità amministrative hanno il potere di emanare sanzioni?

Il procedimento dinanzi all'Autorità è di tipo amministrativo, proposto mediante istanza o attivato direttamente dall'Autorità come stabilito dall'articolo 27, comma 2, del Codice del consumo, seguendo il procedimento istruttorio regolato dal Regolamento del 15 novembre 2007, (Delibera n. 17589).

Contro il provvedimento dell'Autorità è esperibile la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente (articolo 27, comma 13, Codice del consumo).

L'Autorità può irrogare sanzioni amministrative di tipo pecuniario, oltre a misure accessorie, come previsto dall'articolo 27, Codice del consumo (vedere risposta n. 6).

È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetti a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia

Gli interventi d'ufficio

notre
consu
matori



- e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti, (articolo 27, comma 15, Codice del consumo).

Quali sono le sanzioni per la violazione delle norme sulle pratiche commerciali sleali e il loro ammontare?

L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata.

Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti, come disposto dall'articolo 27 Codice del consumo, comma 8.

Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 500mila euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4 del Codice del consumo, la sanzione non può essere inferiore a 50mila euro, (articolo 27, comma 9, Codice del consumo).

Inoltre, in caso d'inottemperanza senza giustificato motivo a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 20mila euro (articolo 27, comma 4, Codice del consumo). Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4mila a 40mila euro (articolo 27, comma 4, codice del consumo).

In caso d'inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inhibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 dell'articolo 27 del Codice del consumo e in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7 dell'articolo 27, Codice del consumo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 150mila euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni (articolo 27, comma 12, Codice del consumo).

Come previsto dall'articolo 27 commi 7 e 8 del Codice del consumo, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità.

L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In questa ipotesi l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni

del Codice del consumo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il pagamento delle suddette sanzioni amministrative deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità (articolo 27, comma 13, Codice del consumo).

Vi sono conseguenze e impatti sui contratti?

La tutela prevista a favore del consumatore consente l'esercizio di un'azione inibitoria sul comportamento del professionista, con il fine di impedire sia la continuazione delle pratiche commerciali scorrette sia l'eliminazione degli effetti.

Tale azione prescinde da qualsiasi conseguenza e impatto sui contratti eventualmente stipulati dai consumatori, nonché da un eventuale danno subito.

C'è già stato modo di agire su casi pratici sotto la nuova previsione della direttiva comunitaria?

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha intrapreso, a partire da dicembre 2007 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento sulle procedure istruttorie) numerose iniziative sia di tipo pre-istruttorio (ad esempio con richieste di informazioni, proposte di "moral suasion", ecc.), sia di tipo istruttorio, ovvero mediante l'avvio di procedimenti formali in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti di numerosi professionisti.

L'Autorità ha, altresì, attivato un apposito numero verde al quale chiunque può rivolgersi per segnalare casi di pratiche commerciali scorrette.

Attraverso un'attività di raggruppamento per i vari filoni/tipologie di pratiche commerciali oggetto delle numerosissime segnalazioni pervenute (oltre mille), nonché attraverso l'avvio di iniziative d'ufficio, l'Autorità, già in questo primo periodo di attività, ha avviato oltre 40 procedimenti istruttori in materia di pratiche commerciali scorrette.

Il settore maggiormente interessato dalle segnalazioni e dall'attività istruttoria dell'Autorità è stato, innanzitutto, quello delle comunicazioni (circa il 50% dei casi, con particolare riguardo alla telefonia fissa e mobile e ai collegamenti internet); seguono quello dei servizi e dell'industria; della grande distribuzione e dell'alimentare; dei servizi finanziari; dell'energia e dei trasporti.

L'Autorità ha già effettuato diverse ispezioni a seguito dell'avvio di istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette e ha già adottato i primi provvedimenti di sospensione cautelare d'urgenza nei confronti di pratiche commerciali particolarmente gravi e scorrette.

A seguito dell'avvio delle istruttorie l'Autorità ha,

I settori più sensibili





altresì, ricevuto numerose proposte da parte dei professionisti interessati per assumere appositi “impegni” per porre fine alle pratiche commerciali oggetto di contestazione.

Un esempio: i numeri telefonici speciali

Con quali tipi di casi ci si aspetta di avere a che fare nel primo anno di applicazione delle nuove leggi?

Un primo esempio di provvedimento di sospensione d'urgenza di una pratica commerciale particolarmente grave adottato dall'Autorità ha riguardato il settore delle comunicazioni.

In particolare, dopo aver raggruppato numerose segnalazioni, l'Autorità ha avviato un apposito procedimento istruttorio nei confronti del gruppo telefonico Telecom Italia, nonché nei confronti delle società Elsacom (per le telefonate “satellitari”) e di altre sette società (Globalstar Europe, Csinfo, Eutelia, Karupa, 10993 S.r.l,

Teleunit e Voiceplus) per le chiamate a numerazioni a valore aggiunto (899, 892, ecc.).

Nelle denunce pervenute agli uffici dell'Autorità, gli utenti contestavano addebiti in bolletta per chiamate e/o connessioni verso numerazioni satellitari internazionali Elsacom (come 008818 e 008819) e numeri speciali non geografici (come 199, 178, 899, 892) mai effettuate. Secondo tali esposti, Telecom non avrebbe fatto nulla per evitare il fenomeno e avrebbe, invece, preteso l'immediato e integrale pagamento delle somme, paventando agli



utenti, in caso contrario, il distacco della linea telefonica. L'indagine dell'Autorità è diretta tra l'altro ad accertare se, all'origine delle fatturazioni, vi sia l'installazione durante la navigazione in internet, da parte di società non riconducibili a Telecom Italia, di “dialers” sull'*hardware* dell'utente, a insaputa dello stesso. I “dialers” sono programmi gestiti da piccole società, utilizzati come tramite per accedere a servizi a sovrapprezzo o a tariffazione speciale, che possono peraltro riprogrammare automaticamente il computer anche in successivi accessi a internet ed effettuare così chiamate non richieste. Contestualmente all'avvio del procedimento sono state effettuate ispezioni in tutta Italia, insieme alla Guardia di finanza, per acquisire elementi probatori di riscontro della pratica commerciale scorretta oggetto di contestazione.

L'Autorità, con il provvedimento del 16 febbraio 2008, ha deciso, dopo i risultati delle ispezioni effettuate nei confronti delle società Telecom Italia, Globalstar Europe, Elsacom, Csinfo, Eutelia, Karupa, 10993 s.r.l, Teleunit e Voiceplus, di disporre che Telecom sospenda i distacchi della linea nei confronti dei clienti che non pagano le chiamate satellitari fatturate in bolletta, su richiesta di Elsacom, e che gli utenti affermano di non avere mai effettuato.

Per quanto riguarda le presunte chiamate satellitari addebitate ai consumatori denunciati, dai primi esiti delle ispezioni, svoltesi in tutta Italia il 14 febbraio 2008 è emersa, inoltre, la possibilità che per tali telefonate e/o connessioni la società Elsacom in molti casi abbia



chiesto a Telecom Italia la fatturazione come satellitari di normali telefonate terrestri.

In particolare, l'Autorità ha ritenuto di intervenire con misure cautelari, considerata la particolare gravità della pratica aggressiva in questione.

Quali difficoltà applicative sono previste nel primo periodo di applicazione della normativa sulle pratiche commerciali scorrette?

I più comuni problemi applicativi, come emerge dalle prime esperienze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sembrano essere legati all'interpretazione della generale previsione di legge, specialmente in relazione ai concetti di "diligenza professionale", "consumatore medio", "indebito condizionamento", ecc. Altri problemi riguardano l'adozione dei "codici di condotta" e i controlli per l'osservanza degli stessi. Ulteriori complicazioni interpretative possono derivare dall'applicazione ai casi concreti di alcune disposizioni normative in materia di pratiche commerciali scorrette, soprattutto in relazione alle pratiche commerciali "aggressive", sia per quanto concerne la definizione generale, sia per quanto concerne la *black list*.

Mentre infatti, per quanto riguarda le pratiche commerciali omissive e ingannevoli l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già sviluppato negli anni precedenti un'ampia esperienza nel settore pubblicitario e della comunicazione commerciale in generale, al contrario per le pratiche commerciali aggressive – che sono maggiormente legate ai "comportamenti" dei singoli professionisti – esse risultano, soprattutto in questa fase di prima applicazione della nuova disciplina, di più difficile individuazione e risoluzione.

Inoltre, appare spesso difficile trovare le giuste azioni inibitorie per far cessare e impedire il riproporsi di pratiche commerciali aggressive e per valutare i relativi comportamenti dei professionisti interessati.

consumatori



UN'OPPORTUNITÀ PER GLI ASSICURATI

Quando conviene il rimborso per non far scattare il malus

L'art. 13, 1° e 2° comma, del Regolamento sul risarcimento diretto emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006 prevede che le imprese di assicurazione stipulino – tra di loro – una convenzione che disciplini i rapporti organizzativi nonché l'istituzione di una “Stanza di compensazione” per la regolazione contabile, a far tempo dal 1° gennaio 2007, dei rapporti economici intercorrenti tra le imprese, per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007. Il 3° comma del citato articolo stabilisce che “l'attività della Stanza di compensazione debba essere svolta in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi”.

per ulteriori informazioni
www.consip.it

Sulla base della Convenzione tra le imprese (Card), le imprese hanno delegato al gestore della Stanza di compensazione la cura degli adempimenti della Stanza di compensazione e la regolazione dei reciproci rapporti, conferendo a tal fine mandato all'Ania per la sottoscrizione di un'apposita convenzione con il gestore della Stanza.

In considerazione della funzione pubblicistica svolta nel sistema assicurativo italiano, è stata attribuita alla Consap Spa la gestione della Stanza di compensazione.

La Stanza di compensazione Consap

La Stanza di compensazione ha due specifiche competenze: regolare contabilmente i rapporti economici tra le imprese e fornire i dati per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini della compensazione al Comitato tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Nell'ambito del delicato settore della Rc auto va segnalata una notevole opportunità offerta agli assicurati responsabili di sinistri dalla Stanza di compensazione operante presso la Consap.

Alcuni contratti di assicurazione in tema di Rc auto prevedono per l'assicurato responsabile di sinistro, che intenda evitare l'attribuzione di una classe di merito superiore e la conseguente maggiorazione di premio, la possibilità di rimborsare alla propria compagnia di assicurazione gli importi liquidati a titolo definitivo in relazione a qualsivoglia sinistro, anche non rientrante nella procedura di risarcimento diretto.

Con il nuovo sistema di risarcimento diretto, operativo dal 1° feb-



consumatori

braio 2007, è prevista a regime, anche in assenza di una specifica clausola contrattuale, la facoltà per l'assicurato responsabile (anche con l'assistenza del proprio agente, punto vendita o call center dell'impresa di assicurazione) di chiedere alla Stanza di compensazione della Consap l'ammontare del risarcimento dei danni liquidati al danneggiato e di avvalersi anche della predetta procedura di rimborso per non far scattare il *malus* e il conseguente declassamento, con l'inevitabile aumento degli oneri per l'assicurazione.

Sul sito della Consap (www.consap.it) è dettagliatamente illustrata la procedura per poter rimborsare il sinistro che sarà oggetto, nel prossimo autunno, di una specifica campagna informativa promossa dal Ministero dello Sviluppo economico, tramite la Direzione generale per la concorrenza e i consumatori, d'intesa con la Consap.

Questi i passaggi fondamentali.

L'assicuratore invia, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, una comunicazione all'assicurato che contiene i riferimenti relativi ai sinistri rientranti nella procedura di risarcimento diretto.

L'assicurato può interpellare direttamente la Stanza di compensazione c/o Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - Via Yser 14 - 00198 Roma, per conoscere l'importo dei sinistri pagati dei quali sia stato responsabile. In alternativa può rivolgersi al proprio agente, al punto vendita o al call center della sua assicurazione, che gli fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per suo conto la richiesta.

Nella richiesta vanno indicate, per ogni sinistro in merito al quale si chiedono informazioni:

- data del sinistro;
- compagnia assicurativa;
- targa del proprio veicolo;
- targa del veicolo danneggiato;
- compagnia assicurativa del danneggiato;
- nome, cognome e indirizzo dell'assicurato responsabile.

È importante ricordare che la Consap può comunicare l'importo esclusivamente all'assicurato responsabile, o a terzi muniti di apposita delega.

Una volta pervenuta la richiesta, la Stanza di compensazione comunica, a mezzo di lettera inviata al recapito indicato dall'assicurato-responsabile, gli importi dei risarcimenti e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento.

L'assicurato-responsabile, ove ritenga conveniente rimborsare il sinistro, può corrispondere il relativo importo direttamente alla Stanza di compensazione tramite bonifico bancario.

La Consap provvederà, infine, a rilasciare l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale l'assicurato potrà in seguito recarsi presso il proprio assicuratore per richiedere la riclassificazione del contratto.



CHIARIMENTI SULLE LIBERALIZZAZIONI

Mutui, assicurazioni, telefonia, Tv e comunicazioni elettroniche

di ANTONIA EIFÙ
e VERONICA FEBBRARO

Nell'ambito della propria attività, la Direzione generale per la concorrenza e i consumatori provvede a dare riscontro ai quesiti posti dai cittadini sui diritti dei consumatori e degli utenti, oltre che a realizzare studi e ricerche in materia.

In particolare il "Punto di contatto - infoconsumatore" provvede a rispondere alle richieste pervenute tramite e-mail e posta ordinaria, fornendo le informazioni necessarie anche sulle principali materie oggetto di liberalizzazione; trasmette, inoltre, qualora sia necessario, i reclami presentati alle autorità competenti.

per ulteriori informazioni
infoconsumatori@sviluppoeconomico.gov.it

Oltre alla gestione delle comunicazioni e della corrispondenza di competenza della Direzione generale sulle questioni sollevate dai singoli cittadini-consumatori, in collaborazione con l'Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero e con gli uffici competenti in materia, viene effettuato un monitoraggio delle segnalazioni e delle richieste di informazioni pervenute, allo scopo di fornire proposte utili al miglioramento delle relazioni informative con l'utenza.

Di seguito vengono riportate le principali novità relative ai provvedimenti sulle liberalizzazioni nei settori dei mutui ipotecari, delle assicurazioni e della telefonia, delle reti televisive e delle comunicazioni elettroniche.

Mutui Surrogazione o "Portabilità" del contratto di mutuo articolo 8 e successive modificazioni

La "portabilità" o surrogazione dei contratti di mutuo è prevista dall'articolo 8 della legge n. 40 del 2 aprile 2007, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 recante "misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese". L'articolo 8 stabilisce che il cliente di un istituto finanziario, di una banca o di un ente previdenziale, che sta pagando un mutuo garantito da ipoteca, ha la possibilità, qualora trovasse un'offerta più conveniente presso un istituto finanziario diverso da quello presso il quale sta pagando le rate, di stipulare un nuovo contratto e di garantirlo con la medesima ipoteca che garantiva il vecchio, che viene estinto con l'erogazione della nuova banca.

consumatori



Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008)

Il contenuto dell'articolo 8 è stato successivamente integrato dall'articolo 2 comma 450 lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Detto articolo 2, aggiungendo al contenuto dell'articolo 8 il comma 3, prescrive che, una volta accettata dal creditore subentrante (nuova banca o istituto), la surrogazione non determina il pagamento di penali o altri oneri (comprese le spese notarili).

Circolare n. 5/08 dell'Agenzia del Territorio

La Circolare n. 5 del 28 luglio 2008 ha fornito chiarimenti di carattere operativo sulla possibilità di eseguire l'operazione della portabilità anche in caso di mutui frazionati.

La Circolare Abi del 17 dicembre 2007

Dal 31 maggio 2008 è diventata operativa per la portabilità la procedura di colloquio elettronico interbancario prevista dalla circolare dell'Abi del 17 dicembre 2007, ispirata a criteri di economicità e massima riduzione dei tempi e dei costi. Quest'ultima consente entro 10 giorni, a banca originaria e banca subentrante, lo scambio diretto di informazioni su debito residuo e data di formalizzazione dell'operazione di portabilità, senza che alcun costo di qualsiasi natura venga addebitato al cliente.

Convenzione tra Abi e Ministero dell'Economia e delle finanze

È stata siglata il 19 giugno 2008 da Abi e Ministero dell'Economia e delle finanze la convenzione sulla "Rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 e finalizzati all'acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale". Quest'ultima all'articolo 6 prevede, anche in materia di surrogazione, che: "le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. La clientela interessata non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali. La clientela interessata non sostiene altresì costi notarili, ove mai necessario l'intervento del notaio".

Cancellazione dell'ipoteca a seguito dell'estinzione del contratto di mutuo: articolo 13 commi 8 sexies e seguenti

L'articolo 13, commi 8 sexies e seguenti della legge citata, a seguito dell'estinzione del contratto di mutuo, prevede la cancellazione automatica e gratuita dell'ipoteca, che viene realizzata con un'apposita comunicazione del creditore al conservatore degli Uffici immobiliari. La procedura, applicabile all'ipoteca iscritta a garanzia di mutui stipulati sia prima che dopo la data di entrata in vigore della legge n. 40/07 (del 3 aprile 2007), si svolge senza che sia necessario l'intervento del notaio.

La Circolare dell'Agenzia del Territorio 5/2007

Con la Circolare n. 5 del 1 giugno 2007, l'Agenzia del Territorio, interpretando il contenuto dell'articolo 13 commi 8 sexies e seguenti, prevede una procedura di cancellazione gratuita realizzabile telematicamente, resa operativa con l'emanazione di due

Garanzie ipotecarie

CHE COSA È IL MUTUO FRAZIONATO

Per mutuo frazionato si intende una quota di debito derivante dalla suddivisione in più obbligazioni di un finanziamento originario, avvenuta con apposito atto di frazionamento (solitamente tale operazione viene realizzata da un costruttore in caso di vendita di più unità di uno stesso immobile), dal quale deriva anche la suddivisione dell'unica originale garanzia ipotecaria, che si articola in più vincoli, ciascuno correlato a singole unità immobiliari (ipoteca frazionata). La Circolare n. 5/08, in particolare, prevede che l'annotazione della surrogazione possa avvenire anche a margine di ipoteche oggetto di frazionamento e tale operazione risulta elemento indispensabile per il trasferimento della garanzia ipotecaria a favore del terzo surrogato.



provvedimenti: il Decreto Interdirigenziale del 23/05/2007 contenente l'“Istituzione presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del Territorio del registro delle comunicazioni di cui all'articolo 13, comma 8-septies del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40”, nonché il Provvedimento del 25 maggio 2007 relativo alla “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 13 comma 8 septies del decreto legge del 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40”.

Cancellazione automatica dal 1 gennaio 2008 anche per i mutui “frazionati”

L'articolo 2 comma 450 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha esteso la procedura di cancellazione automatica anche alle ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento.

Obbligatoria la procedura telematica

Dal 1 marzo 2008, la procedura telematica è diventata obbligatoria, come previsto dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 12/2007 dell'8 novembre 2007. Tale procedura risulta operativa anche per la cancellazione delle ipoteche relative ai mutui frazionati, come previsto dal Provvedimento del 29 gennaio 2008, e dalla Circolare n. 2 del 20 febbraio 2008 dell'Agenzia del Territorio. Quest'ultima, prendendo atto delle novità legislative in materia di ipoteche frazionate o annotate su titoli cambiari, e integrando le Circolari n. 5/2007 e n. 12/2007, contiene le nuove “istruzioni per la compilazione delle comunicazioni di cui all'articolo 13 comma 8 septies, trasmesse per via telematica”.

Rinegoziazione del contratto di mutuo

L'operazione di rinegoziazione consiste in un accordo tra la banca e il cliente, finalizzato a modificare le condizioni di un mutuo in

corso, come il tasso di interesse, la durata del contratto e il piano di ammortamento.

Le disposizioni della Finanziaria 2008

Con la legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 450, lettera b)), che integra l'articolo 8 comma 3 della legge n. 40/07, è stato stabilito che la variazione delle condizioni del contratto di mutuo in essere tra il creditore originario e il debitore possa avvenire senza spese, mediante una scrittura privata anche non autenticata.

Inoltre, la lettera d) della medesima

disposizione, modificando il contenuto dell'articolo 8 comma 4 della legge n. 40/07, stabilisce, ancora, che la ricontrattazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali.





Il Decreto legge n. 93/2008

A tale proposito si fa presente che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto legge del 27 maggio 2008 n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 n. 124 ed entrato in vigore il giorno successivo, intitolato “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”; il decreto, all’articolo 3, stabilisce alcune regole per la rinegoziazione che debbono assicurare la riduzione dell’importo delle rate del mutuo (il decreto legge è stato convertito con modificazione della legge del 24 luglio 2008 n. 126).

La convenzione con l’Abi

La convenzione del 19 giugno 2008, siglata da Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) e Associazione bancaria italiana (Abi), prevista dal comma n. 1 dell’articolo 3 del Decreto legge n. 93/2008, fornisce alcuni criteri e modalità che gli istituti bancari devono adottare per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, anche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, e finalizzati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’abitazione principale.

Le banche che aderiranno a questa convenzione – ai sensi dell’articolo 5 della medesima – dovranno, entro il 29 agosto 2008, inoltrare a tutta la clientela, nel rispetto della disciplina sulla trasparenza di cui al D. lgs. n. 385 del 1993, la relativa proposta di rinegoziazione alle condizioni contenute nel Decreto legge n. 93 del 2008.

Mantenimento della classe di merito per il secondo veicolo acquistato **Assicurazioni**

La legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha convertito il Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” stabilisce all’articolo 5, comma 2, che “l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”.

Ne consegue che qualora un soggetto sia proprietario di un veicolo già assicurato, ha diritto, nel caso abbia acquistato un altro veicolo “della medesima tipologia”, di ottenere dallo stesso, o da altro assicuratore, la classe maturata sul primo veicolo.

La disposizione in esame trova applicazione per tutti quei veicoli (nuovi o usati) acquistati dopo l’entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Diritto di recesso per i contratti assicurativi poliennali

L’articolo 5, comma 4, della legge sopra citata prevede inoltre che,

consumatori



nel caso di contratti aventi durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con un preavviso di sessanta giorni.

La legge prevede che tale disposizione trovi applicazione per tutti quei contratti stipulati dalla data della sua entrata in vigore. Per quanto invece concerne i contratti stipulati antecedentemente a tale data, la facoltà di recedere può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia in vita da almeno tre anni.

Si precisa inoltre che l'articolo 172, comma 2, del Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), stabilisce la procedura per esercitare il diritto recesso.

Telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche

Diritto di recesso nei contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet

La medesima legge, inoltre, disciplina all'articolo 1, terzo comma, che "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi 60 giorni".

L'obiettivo della legge per quanto riguarda i settori della telefonia, delle reti televisive e comunicazioni elettroniche

Obiettivo primario dell'articolo 1 della legge n. 40/2007 è quello di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe e di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, rafforzando i compiti e il ruolo di vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) operante in tale settore.

L'Autorità, infatti, secondo quanto stabilito dal già citato articolo al comma 4, ha il compito di vigilare sull'attuazione di queste nuove disposizioni e, nel caso in cui si verifichi la violazione della normativa vigente, sanzionare i soggetti inadempienti.

In particolare, la Direzione tutela dei consumatori della citata Autorità ha pubblicato sul

proprio sito web, in data 28 giugno 2007, in applicazione della sopradetta legge, le linee guida esplicative "per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge".





La stessa, inoltre, a seguito della numerose richieste di chiarimenti da parte di utenti non residenziali, spesso indicati come clienti business, ha ritenuto che le tutele previste dall'articolo 1, comma 3, ai fini appunto dell'esercizio del diritto di recesso, si applichino anche a tutti quegli utenti non residenziali che non godono di un sostanziale potere negoziale e che, quindi, si limitano di fatto semplicemente a sottoscrivere clausole predisposte dal contraente "forte", cioè dall'operatore di telefonia. Anche questi utenti, tra i quali figurano numerose piccole e medie imprese, risultano infatti limitati nell'esercizio di qualsiasi rilevante potere di trattativa in quanto, aderendo al contratto, procedono alla mera accettazione di tutte le clausole contrattuali già predisposte dall'altro contraente, al pari del consumatore.

L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno chiarire che anche al tipo di utenza così detta business deve essere garantita la possibilità di recedere "senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore" nonché senza "obbligo di preavviso superiore a trenta giorni". A tal fine, la Direzione tutela dei consumatori, sentito il Consiglio in data 17 luglio 2008, ha integrato il punto 3 delle linee guida precedentemente citate con il capoverso 1-bis, che stabilisce quanto segue: "La suddetta disposizione si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione con operatori di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica, inclusi gli utenti finali non residenziali. La previsione non si applica ai contratti, quali quelli in uso per la fornitura di servizi alla clientela business di maggiori dimensioni, nei quali le clausole sono negoziate e, pertanto, non ricorre la fattispecie del contratto per adesione."

La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori provvede a inviare all'Agcom le segnalazioni degli utenti che lamentano la mancata applicazione dell'articolo 1 della legge n. 40/2007 da parte degli operatori telefonici, televisivi e di servizi internet, anche per quanto riguarda la perdita del credito residuo del telefono cellulare a causa dell'applicazione da parte degli stessi operatori di limiti temporali all'utilizzo del traffico acquistato con contestuale disattivazione della carta sim.

consumatori



TUTELA DEI CONSUMATORI

Multiproprietà e club vacanze verso una nuova direttiva

di GIANFRANCO NITTI

Operatore

Il 7 giugno 2007 la Commissione europea ha proposto delle nuove norme grazie alle quali i consumatori di tutta l'Unione potranno beneficiare di una maggiore tutela nell'acquistare e rivendere vacanze in multiproprietà – o prodotti similari – nonché nell'isciversi ai sempre più popolari “club vacanze”.

I lavori di revisione sono stati avviati durante la presidenza di turno portoghese, con sette riunioni del Gruppo di lavoro protezione e informazione consumatori del Consiglio, seguite da altre riunioni nel corso della presidenza slovena e dell'attuale presidenza francese. Il Parlamento europeo avrebbe l'intenzione di votare la proposta in prima lettura durante la sessione del 22-25 settembre.

per ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm

Le lacune dell'attuale normativa

Due gli obiettivi: accrescere ulteriormente la fiducia dei consumatori nel settore della multiproprietà (un comparto che registra un giro d'affari superiore a 10,5 miliardi di euro e in cui sono occupati più di 40.000 cittadini nell'Ue, con circa 85.000 unità immobiliari e un ritmo di crescita annuo del 2 per cento); eliminare i truffatori che possono compromettere la reputazione degli operatori onesti e causare problemi ai consumatori.

La direttiva europea del 1994 sulla multiproprietà garantisce ai consumatori i diritti fondamentali a un'informazione chiara, a recedere dal contratto e a cambiare idea, e proibisce il versamento di acconti.

Le nuove proposte mirano a colmare le lacune dell'attuale legislazione. Ma soprattutto intendono ampliare il campo di applicazione della direttiva Ue del 1994 sulla multiproprietà per includere

anche i nuovi prodotti apparsi sul mercato – tra cui i club vacanze – ed estendere la tutela a settori importanti quali la rivendita e lo scambio dei diritti di multiproprietà. La nuova normativa ha lo scopo di garantire che i consumatori siano tutelati uniformemente in tutta l'Ue e di stabilire condizioni di concorrenza eque sul mercato della multiproprietà e di alcuni





La proposta di normativa europea ha lo scopo di garantire che i consumatori siano tutelati uniformemente in tutta l'Unione e quello di stabilire condizioni di concorrenza eque

La multiproprietà

UN MERCATO IN CRESCITA

altri prodotti vacanze.

“La direttiva esistente ha funzionato bene entro i propri limiti”, afferma Meglena Kuneva, Commissario europeo per i consumatori. “I prodotti relativi alle vacanze continuano tuttavia a essere oggetto di pratiche di vendita aggressive e molti nuovi prodotti commercializzati non sono contemplati dalla legislazione esistente. I diritti dei consumatori non sono garantiti e le pratiche commerciali sleali danneggiano la reputazione degli operatori onesti. Con queste nuove norme intendiamo stabilire condizioni di concorrenza eque per le imprese, fornire chiare e semplici disposizioni agli operatori seri, e garantire ai consumatori sicurezza e tranquillità al momento di firmare il contratto per la vacanza dei loro sogni”.

Perché la Commissione sta rivedendo la legislazione attuale?

Dall'adozione della direttiva nel 1994, sul mercato si sono verificati importanti sviluppi: sono infatti nati nuovi prodotti e contratti che non rientrano nel campo di applicazione della normativa. I consumatori che li acquistano non godono perciò degli stessi diritti e del medesimo livello di tutela. I nuovi prodotti, ad esempio, permettono al consumatore di usufruire di diversi tipi di beni (tra cui chiatte, roulotte o navi da crociera), mentre i contratti possono avere una durata inferiore ai tre anni. Un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che le norme attuali non contemplano la rivendita e lo scambio dei programmi di multiproprietà.

Il campo di applicazione della nuova proposta

La nuova proposta sostituirà la vecchia direttiva introducendo un quadro moderno, semplificato e coerente relativo alla multiproprietà e ai prodotti a lungo termine per le vacanze, nonché agli scambi e alla rivendita. La proposta amplierà il campo di applicazione delle norme attuali per includere:

- ▶ contratti più brevi sul mercato - ora anche i contratti della durata inferiore a tre anni saranno tutelati;
- ▶ beni mobili - le norme riguarderanno contratti di multiproprietà relativi a beni quali chiatte, roulotte e simili;
- ▶ prodotti a lungo termine per le vacanze - tra essi vi sono i club

La multiproprietà offre il diritto di trascorrere un periodo di tempo (di una o più settimane) in un alloggio per le vacanze, in uno specifico momento dell'anno e per tre o più anni. Questa tipologia di vacanza è diffusa in molti paesi dell'Unione europea. Il Regno Unito, la Svezia, la Germania, l'Italia e la Spagna, ad esempio, sono tra i paesi con il più alto numero di consumatori che scelgono le vacanze in multiproprietà. Spagna, Portogallo, Germania, Italia e Francia presentano un'importante industria nazionale della multiproprietà. Paesi quali Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia registrano invece un mercato in forte crescita per i consumatori che acquistano vacanze appartenenti a questa particolare tipologia.



La multiproprietà

CHE COSA DICE LA DIRETTIVA DEL 1994

L'attuale direttiva tutela gli interessi dei consumatori nei seguenti modi:

- garantisce agli acquirenti il diritto a essere informati con un prospetto prima di firmare il contratto;
- mira a impedire la "vendita aggressiva", stabilendo un periodo di ripensamento (diritto di recesso) di almeno 10 giorni;
- proibisce agli operatori di chiedere agli acquirenti un acconto durante il periodo di ripensamento.

vacanze scontati, per i quali i consumatori pagano a volte sino a 3.000 euro per ottenere la password di accesso a un sito Internet su cui si offrono "sconti enormi" – spesso ingannevoli – sugli alloggi per le vacanze, i voli e il noleggio di automobili;

- ▶ rivendita di multiproprietà - molti consumatori che possiedono diritti di multiproprietà vengono contattati da agenti commerciali che chiedono un compenso per vendere la loro quota di partecipazione alla multiproprietà;
- ▶ scambio di multiproprietà - alcuni possessori di una multiproprietà pagano una quota aggiuntiva per fare parte di un gruppo in cui è possibile scambiare le settimane di vacanza, ad esempio una settimana alle Canarie con una settimana sulle Alpi. Ulteriori disposizioni relative alle informazioni devono garantire che il consumatore riceva un quadro realistico dell'offerta affinché le sue aspettative non vengano disattese.

I prodotti a lungo termine per le vacanze, la rivendita e i programmi di scambio non sono attualmente sottoposti a regolamentazione e le norme relative al periodo di ripensamento, alla cauzione e all'informazione non sono pertanto applicabili. Il consumatore che firma un contratto subendo la pressione di una vendita aggressiva ha di conseguenza poche possibilità di cambiare idea. La nuova proposta dovrebbe valorizzare i diritti dei consumatori sul mercato della multiproprietà e dei prodotti a lungo termine per le vacanze; stabilirà inoltre condizioni di concorrenza eque per i venditori di tali prodotti.



UNIONE EUROPEA

Tutela dei consumatori: realizzata la prima indagine sweep

di GIOVANNA DI CAPUA
e DOMENICO MARIA SOMMA

Lo *sweep*, termine inglese coniato per definire il metodo di lavoro dell'indagine a tappeto, è un'iniziativa voluta dalla Commissione europea. Coinvolge le competenti autorità di settore che fanno parte della rete dell'*enforcement*, e punta a rendere effettiva la cooperazione tra le autorità nazionali medesime, responsabili della normativa vigente a tutela dei consumatori.

Questa iniziativa, in particolare, si prefigge di monitorare il rispetto di tale normativa da parte degli operatori di ciascun settore e dovrebbe costituire, nelle intenzioni della Commissione, anche uno strumento di comunicazione rivolto a operatori e consumatori. Il suo scopo è di dissuadere i primi dall'adozione di comportamenti scorretti e di rassicurare i secondi riguardo all'effettiva tutela dei loro diritti. A integrazione delle normali attività, il piano d'azione predisposto dalla Commissione prevede inoltre iniziative di comunicazione pubblica (conferenze stampa) durante lo svolgimento e a conclusione di ogni *sweep*.

La Commissione europea ha lanciato la scorsa estate (il 3 agosto) il primo *sweep* relativo alle biglietterie aeree on line, che si è concluso il 5 settembre 2007.

L'indagine ha coinvolto 16 (su 27) autorità nazionali competenti all'interno dell'Ue (per l'Italia ha partecipato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Agcm), nonché la Norvegia. Nel corso della loro indagine, le autorità hanno controllato i siti web che vendono biglietti aerei on line e registrato la conformità dei prezzi pubblicizzati con quelli effettivamente praticati. In totale sono stati controllati 386 siti, riscontrando irregolarità in 137 casi.

Nei casi di sospetta violazione della normativa in tema di publi-

Cos'è lo sweep

2007: la prima indagine

ato
re
m



TABELLA 1 Gli 11 siti internet per l'acquisto di biglietti aerei monitorati

Indagine sui siti italiani: i risultati					Maggiori irregolarità riscontrate nelle informazioni fornite*				
	Controllati (set. 2007)	Con irregolarità riscontrate	Corretti grazie alla moral suasion	Procedimenti in corso		Prezzi	Disponibilità offerte	Termini contrattuali	Altro
Compagnie aeree	7	3	2	1	Compagnie aeree	1	3	1	1
Agenzie di viaggio	1	1	1	0	Agenzie di viaggio	0	1	0	0
Altri	3	0	0	0	Altri	0	0	0	0
Totale	11	4	3	1	Totale	1	4	1	1

*Alcuni siti presentavano più di un profilo di irregolarità



Il contributo italiano allo sweep 2007

or
ato
co
me
n

cità ingannevole sono stati avviati i procedimenti istruttori di competenza.

I primi risultati sono stati comunicati dalla Commissione il 14 novembre 2007, con una conferenza stampa della Commissaria alla Tutela dei consumatori, Meglena Kuneva.

Le conclusioni e i risultati delle attività di *enforcement* avviate in seguito allo *sweep* sono state, successivamente, oggetto di una seconda conferenza stampa l'8 maggio.

In Italia l'indagine a tappeto è stata – come detto – svolta dall'Agcm e coordinata dal Ministero dello Sviluppo economico; essa ha riguardato undici siti internet dedicati all'acquisto di biglietti aerei (compagnie aeree, tour operator on line e motori di ricerca comparativi). Oggetto del controllo è stata, in particolare, il rispetto di tre elementi primari:

- 1.** l'indicazione chiara dei prezzi sin dalla prima schermata del sito;
- 2.** la disponibilità delle offerte;
- 3.** l'equità dei termini contrattuali.

A conclusione del lavoro di indagine è emerso come tre siti pubblicassero informazioni poco trasparenti (corrette peraltro grazie alla *moral suasion* effettuata dall'Antitrust), mentre è stato avviato un procedimento per pratica commerciale scorretta nei confronti di un quarto operatore.

A livello nazionale si è provveduto, poi, ad affiancare alle iniziative divulgative a livello Ue diverse attività di informazione e diffusione, la prima delle quali è stata la pubblicazione di un comunicato stampa congiunto (Mse-Agcm) dedicato a questa specifica materia, diffuso proprio in concomitanza della conferenza stampa dell'8 maggio.

Le attività per il futuro

L'Autorità italiana intende comunque continuare a mantenere sotto osservazione tale settore, tenuto anche conto del proposito della Commissione europea di aggiornare l'indagine nella primavera del 2009.

Al fine, inoltre, di garantire il corretto e necessario collegamento tra i diversi paesi dell'Unione europea nella predisposizione delle misure idonee a dare pubblicità ai risultati emersi dai monitoraggi, rappresentanti del Mse partecipano ai lavori, a Bruxelles, della Rete dei comunicatori del Comitato politica consumatori (Cpc) che si occupa, specificamente, della gestione degli aspetti di comunicazione della fase di *enforcement* degli *sweep*.

Per il 2008 la Commissione europea, ha avviato la realizzazione di un altro *sweep* che si sta occupando dei siti web che offrono servizi legati alla telefonia mobile, come ad esempio suonerie e *wallpaper*.



DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2007

Titoli esteri: riconoscimento qualifiche professionali

di MARIA ROSARIA AMOROSO

Con il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 l'Italia ha recepito la direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero. La direttiva rappresenta una sorta di testo unico sulla materia, con il quale il legislatore europeo ha voluto consolidare la disciplina, in precedenza contenuta in ben 15 provvedimenti (tre del sistema generale e i restanti concernenti specifici settori professionali, ovvero le cosiddette "direttive di settore").

La peculiarità di questa normativa è quella di prendere in considerazione la "qualifica professionale" nel suo complesso – comprensiva dell'esperienza professionale acquisita esercitando materialmente l'attività – e non solo quella attestata da un titolo di studio o di formazione professionale; ciò consente di ottenere il riconoscimento della qualifica anche in assenza di un titolo di studio specifico, ove l'esperienza professionale sia stata maturata per un congruo numero di anni.

Da sottolineare, però, che il riconoscimento così ottenuto è utilizzabile solo ed esclusivamente per l'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto e per nessun'altra finalità.

**Semplificato
il quadro normativo**

per ulteriori informazioni
mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it

È importante specificare che destinatari di questa normativa sono tutti i cittadini stranieri comunitari – ma anche extracomunitari – che intendono spostarsi nell'ambito dell'Unione europea per esercitare, in uno Stato diverso da quello di origine, una professione regolamentata per la quale hanno conseguito le necessarie qualifiche nel proprio Paese. Possono avvalersi di quanto disposto dalla nuova direttiva tutti i lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, mentre sono escluse quelle professioni, come il notaio o il magistrato, il cui svolgimento implichi un – sia pur occasionale – esercizio di pubblici poteri.

La scelta di estendere il meccanismo previsto dalle normative comunitarie anche ai cittadini extracomunitari risale al Testo Unico per l'immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998, modificato e integrato dalla cosiddetta "Bossi-Fini") e al relativo regolamento attuativo (DPR n. 394/1999). Essa trova la sua *ratio* nel fatto che il meccanismo delle direttive europee era già ben collaudato da quasi dieci anni di esperienza; per i cittadini extracomunitari bastava aggiungere alcune peculiarità relative alla verifica del regolare soggiorno sul territorio dello Stato italiano ed essere coadiuvati dalle rappresentanze diplo-

**Il campo
di applicazione**

mercato



matiche e consolari italiane all'estero che, di volta in volta, forniscono chiarimenti sul "valore in loco" dei singoli titoli di qualificazione professionale.

L'innovazione più rilevante

La principale novità del testo è che, contrariamente alle precedenti direttive, questa (e il decreto italiano di recepimento n. 206/2007) si occupa – oltre che del diritto di stabilimento – anche della libera prestazione di servizi, in precedenza non regolata.

Anche per l'attività svolta in regime di libera prestazione di servizi si prevede una procedura di informazione dello Stato ospitante sulle qualifiche del professionista che si sposta e sulle garanzie assicurative offerte, a tutela del consumatore.

In che modo ottenere il riconoscimento del titolo

Per il riconoscimento del titolo deve essere inoltrata una formale richiesta all'autorità competente che viene appositamente designata nello stesso decreto 206/2007, in relazione alle specifiche competenze. Il Ministero dello Sviluppo economico ha competenza su tutte le professioni per le quali esercita la vigilanza, diretta o indiretta, attraverso il controllo su albi, ruoli ed elenchi.

Il D.m. di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2008 ha, tra le altre cose, affidato a un unico ufficio (Ufficio VI - Servizi e professioni, presso la Direzione generale concorrenza e consumatori - Dipartimento per la regolazione del mercato) la trattazione delle domande di competenza dell'amministrazione, in precedenza gestite da quattro uffici.

I settori trattati sono i seguenti: installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di trasporto del gas; attività di autoriparazione (carrozzeria, meccanica e motoristica, elettrauto, gommista); acconciatori; agenti e rappresentanti di commercio; agenti di affari in mediazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Il procedimento di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori dall'Italia prevede un iter di verifica delle domande, attraverso la produzione di documentazione attinente al titolo di studio e all'eventuale esperienza professionale; l'istanza viene quindi sottoposta al parere della Conferenza dei servizi (legge n. 241/1990, art. 14) della quale – oltre alle diverse amministrazioni interessate – fanno parte anche i rappresentanti delle categorie professionali coinvolte. L'iter si conclude con l'emanazione di un apposito decreto ministeriale di riconoscimento della validità dei titoli presentati per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di competenza del Ministero, anche ai fini dell'iscrizione negli appositi albi, ruoli ed elenchi, ivi compreso il Registro delle imprese e l'Albo imprese artigiane, tenuti dalle Camere di commercio.

Le misure compensative

Nei casi in cui la formazione risulti carente, la legge prevede la possibilità dell'espletamento di cosiddette "misure compensative" attraverso il compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni, o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.

La durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della



prova attitudinale sono stabilite dall'autorità competente in sede di Conferenza di servizi e "in tale caso" il decreto di riconoscimento è sottoposto alla condizione del superamento della misura compensativa.

A seguito di queste modifiche normative, è in corso di aggiornamento e verifica anche tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande. Il Ministero dello Sviluppo economico si propone, infatti, di pubblicare a breve sul proprio sito Internet tutta la nuova modulistica in modo da consentire all'utente una più agevole diffusione delle informazioni e semplificare la predisposizione delle istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Modulistica

mercato



BREVETTI E MARCHI

Lotta alla contraffazione: una nuova strategia

di PAOLA DI CINTIO

mercato

**La strategia
del Governo**

Un mercato parallelo, che viola le norme e mette a repentaglio posti di lavoro: è quello dei beni contraffatti. Con un giro d'affari - dai 3 ai 5 miliardi di euro il valore stimato - in Italia ha sottratto in 10 anni 40mila posti di lavoro al mercato regolare e tolto al fisco l'8,24% del gettito Irpef e il 21,3% di quello Iva. Secondo il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, il fenomeno è una vera e propria "ipoteca sulla competitività dei sistemi produttivi", nonché "un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei consumatori che alimenta la criminalità organizzata e il lavoro nero". La contraffazione è infatti una violazione del diritto di proprietà intellettuale e un potenziale disincentivo all'innovazione. Per questa ragione il Governo italiano è particolarmente impegnato sia nel promuovere la conoscenza degli strumenti di proprietà industriale (marchi e brevetti), sia nella tutela dei diritti connessi ai titoli brevettuali.

per ulteriori informazioni
anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it

Una tutela adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale è indispensabile per consolidare la fiducia nel mercato da parte di imprese, inventori e creatori. La difesa dei brevetti garantisce del resto un forte incentivo all'investimento e al progresso economico, oltre che al mantenimento di un mercato concorrenziale. Oltre a fornire un punto di contatto con i cittadini, gli elementi qualificanti nella strategia per la lotta alla contraffazione intrapresa dal Governo sono tre: sequestro facilitato dei beni contraffatti, risarcimento del danno e sanzione amministrativa.

**Informazione
e iniziative congiunte**

La strategia di contrasto messa a punto dal Governo parte anche dalle segnalazioni delle imprese e delle famiglie. Per questo il Ministero dello Sviluppo economico, attraverso l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Dipartimento per la regolazione del mercato, ha istituito un call center dedicato (06.47.05.54.37) e una casella di posta elettronica (anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it) per dar voce e fornire chiarimenti ai consumatori. Per frenare un fenomeno di dimensioni simili, però, è necessario uno sforzo congiunto. Per questo il ministro Scajola ha chiesto al titolare dell'Interno, Roberto Maroni, e al presidente dell'Anci, Leonardo Domenici, di predisporre iniziative specifiche anche tramite il coinvolgimento di prefetti e sindaci. "Una tutela adeguata ed effettiva



della proprietà intellettuale - ha scritto Scajola - contribuisce a consolidare la fiducia nel mercato da parte di imprese, inventori e creatori e rappresenta un forte incentivo all'investimento e al progresso economico”.

Nella missiva destinata al Viminale, Scajola ha richiesto in particolare che i prefetti convochino i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, così da affinare gli strumenti operativi di contrasto e per monitorare il fenomeno. Scajola ha poi invitato i sindaci d'Italia ad avviare una collaborazione con il Ministero, ricordando l'ormai prossima riduzione delle sanzioni amministrative, deliberata per facilitarne l'applicazione a tappeto da parte delle polizie municipali. La questione aveva sollevato perplessità, dato che l'elevato valore stabilito in precedenza dava luogo a obiettive difficoltà di applicazione.

Nella lettera indirizzata al presidente Domenici, Scajola ha inoltre anticipato il lancio di una campagna nazionale di sensibilizzazione in programma per l'autunno, cui si affiancheranno iniziative nelle scuole.

L'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale ha modificato - tra le altre cose - la precedente normativa in materia di beni sequestrati, rendendo più semplice ed efficace l'azione delle forze dell'ordine nella lotta alla contraffazione. Si evitano così gli aggravii burocratici, organizzativi e di costo connessi con il magazzino giudiziale a tempo indeterminato dei beni sequestrati. La precedente normativa, infatti, prevedeva la conservazione di tutta la merce sequestrata per l'intero iter giudiziario, spesso intralciato dall'incerta o mancata identificazione del denunciato. L'articolo 146 del codice citato riconosce una tutela amministrativa in quanto consente al Prefetto della provincia interessata e ai sindaci - limitatamente al territorio comunale - di disporre il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi - previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria - di procedere alla distruzione della merce, a spese del contravventore, ammettendo la conservazione per usi giudiziari di alcuni campioni. In questo modo si sottrae la gran parte dei prodotti abusivi al mercato clandestino.

Sul tema del risarcimento del danno, una novità molto importante è stata introdotta con il recepimento della Direttiva CE n. 48/2004, sul rispetto del diritto d'autore e dei diritti di proprietà industriale (*Enforcement*). I nuovi criteri per il calcolo del danno sono stati recepiti dal codice della proprietà industriale (articolo 125) in base al quale non valgono più soltanto i principi di danno emergente e lucro cessante.

Infatti, il giudice nel valutare il risarcimento dovuto al danneggiato, deve tenere conto delle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione del diritto; nei casi appro-

Agevolata l'azione delle polizie municipali

Il sequestro dei beni

Il calcolo del danno



priati egli deve tenere conto anche degli elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato dalla violazione al titolare del diritto.

Con questa disposizione il legislatore ha voluto esercitare un'azione dissuasiva sul contraffattore e dare maggiore certezza negli orientamenti giurisprudenziali. Infatti, la *ratio* della norma è di alzare la posta del falsificatore che agisce in base a una valutazione di costi-benefici.

Il legislatore comunitario ha dunque colto nel segno, realizzando un efficiente strumento d'indennizzo e di dissuasione. Il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri ha garantito l'equiparazione dei titolari di diritti nell'Unione europea, rafforzato i provvedimenti adottati contro i contravventori e funge quindi da deterrente per chi prenda parte ad atti di contraffazione e pirateria.

La sanzione amministrativa

Il Governo ha poi introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro per l'acquisto o l'accettazione di merci prodotte violando le norme in materia di origine e provenienza e in materia di proprietà intellettuale. La sanzione si applica a chi non si sia preventivamente accertato della legittima provenienza dei prodotti che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a pensare che si tratti di merce contraffatta. La sanzione si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo dei prodotti contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa di tali beni.

Intensificata la tutela di brevetti e marchi

I recenti provvedimenti del Governo hanno rafforzato il sistema di tutela dei marchi e dei brevetti in Italia avviato con l'istituzione, dal luglio 2003, delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso i tribunali e le corti di appello. In particolare, il Ddl recante "Misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", prevede specifiche norme dirette a rafforzare la lotta alla contraffazione. Infatti, l'articolo 10 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale) del Ddl reca modifiche ad alcuni articoli del codice penale (Cp) e precisamente: all'articolo 473 in materia di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi nonché usurpazione di brevetti, modelli e disegni; all'articolo 474 sull'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi; all'articolo 517 in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Inoltre, ne introduce di nuovi: l'articolo 474-bis, sull'aggravante specifica; l'articolo 474-ter sulla confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto; l'articolo 517-ter sulla contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari.

L'articolo 11 del Ddl modifica l'articolo 392 codice di procedura penale (Cp) prevedendo che il pubblico ministero, la persona



sottoposta alle indagini e la persona offesa possano chiedere una perizia sui prodotti sequestrati qualora l'entità o la natura di questi prodotti comportino costi rilevanti per la loro custodia; prevede inoltre che il pubblico ministero possa provvedere immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Infine l'articolo 12 del Ddl (Contrasto alla contraffazione) reca misure per le indagini sulla contraffazione e modifiche alla disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole. Infatti introduce nuovi strumenti investigativi per la lotta alla contraffazione, quali le operazioni sotto copertura, analoghe alle misure esistenti per la lotta alla mafia (modifica all'art. 9, comma 1, lett. a) della legge 16 marzo 2006, n. 146) e rende più facilmente comminabili le sanzioni che puniscono i consumatori consapevoli di beni contraffatti (modifica all'art. 1, comma 7 del citato del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005 n. 80).

L'articolo 12 del Ddl, inoltre, introduce nella citata legge n. 80/2005 (articolo 1), il comma 8-ter nel quale si prevede che, in caso di indagini per i reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-ter Cp, l'autorità giudiziaria possa, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L'articolo 13 del Ddl sulla proprietà industriale, nel prevedere interventi di modifica al D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), integra l'articolo 120 (su giurisdizione e competenza) con la previsione di una norma che contempla la facoltà per il giudice di disporre la sospensione della causa di nullità o di contraffazione, promosse sulla base di titoli non ancora concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, fino a quando l'Ufficio non abbia provveduto alla concessione del titolo.

**L'esecuzione
delle misure
cautelari**

mercato



BREVETTI E MARCHI

Un desk per assistere le imprese italiane all'estero

di GIOVANNI DE SANCTIS

La funzione del desk

O
t
t
e
r
a
m
e
n
t
o

La strategia del Governo a tutela del *made in Italy* si esplicherà anche oltre i confini nazionali. Il *desk* per l'assistenza sulla proprietà intellettuale è stato previsto in Cina, India, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Russia, Repubblica di Corea, Taiwan, Brasile e Stati Uniti.

per ulteriori informazioni
anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it

In concreto il *desk*, previsto dall'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), fornisce informazioni gratuite di primo orientamento sul sistema di proprietà industriale e sul suo funzionamento nel Paese considerato.

I *desk*, che saranno affidati a funzionari pubblici che abbiano esperienza in materia di proprietà industriale, sono previsti nelle aree geografiche dove il problema della contraffazione è più sentito. Essi avranno il compito di fornire informazioni di primo orientamento sul sistema di proprietà industriale e sul suo funzionamento nel Paese considerato, oltre che di monitorare il mercato con riferimento ai problemi della contraffazione.

Le linee guida per la loro attività saranno individuate dal costituendo Comitato di indirizzo e coordinamento interministeriale.

In base alle informazioni ricevute le imprese decideranno se procedere autonomamente o se invece rivolgersi a esperti di loro fiducia.

I casi più rappresentativi (cause pilota)

Il funzionario addetto al *desk* ha la possibilità di individuare e segnalare, tra i casi problematici in materia di proprietà industriale che le imprese presenteranno, quelli più rappresentativi la cui soluzione avrebbe funzione di "apripista" per tutti gli altri; in questa ipotesi, previa autorizzazione del Mse, la pratica potrebbe essere sostenuta da fondi pubblici. Al *desk*, inoltre, potrebbe essere assegnata anche una funzione di monitoraggio, da affidare per la realizzazione al locale ufficio Ice. In questo caso si tratterebbe di conoscere le modalità di presenza delle aziende italiane sui mercati e i problemi di contraffazione; nonché di raccogliere prove su casi di contraffazione che le aziende del nostro Paese possano eventualmente utilizzare in fase di tutela dei propri diritti di proprietà industriale.

Gli obiettivi dell'iniziativa

In concreto i *desk* aiuteranno un numero sempre maggiore di imprese a conoscere e rivendicare i diritti di proprietà industriale,



in modo da creare valore economico sui mercati esteri.

L'obiettivo dell'attività di consulenza prestata alle imprese è quindi quello di sviluppare un linguaggio e degli strumenti universali nelle

operazioni economiche e commerciali, perché per muovere il motore dell'economia sono necessarie fiducia e regole comuni. In quest'ottica, la crescita dell'economia e la salvaguardia del mercato passano anche per la difesa dei diritti di proprietà industriale e la protezione degli aspetti immateriali (conoscenza e innovazione) contenuti nei prodotti che viaggiano tra i diversi mercati.

L'attività di cooperazione che l'Ufficio italiano brevetti e marchi sta iniziando con gli Uffici brevetti competenti per la protezione e la tutela dei diritti di proprietà industriale nei paesi dove operano i *desk*, ha come obiettivo anche quello di ottenere una positiva accoglienza e il pieno appoggio da tutte le strutture competenti *in loco*. Il compito di queste istituzioni consiste nell'orientare le imprese nella strategia di protezione e di tutela della proprietà industriale, così da incoraggiare i nostri imprenditori ad avere una visione di medio-lungo periodo nello stabilire rapporti economico-commerciali con le controparti locali.

**Gli obiettivi
dell'Ufficio brevetti
e marchi**

mercato



MANIFESTAZIONI A PREMIO

Vantaggi a portata di mouse con PREM@ on line

di FRANCESCO BRIGO

Uno sportello "virtuale" per accedere agli uffici ministeriali: rientra nel piano di dematerializzazione dei documenti cartacei il servizio telematico "PREM@ on line", che a breve sarà a disposizione delle imprese attraverso il portale www.impresa.gov.it.

per ulteriori informazioni
m.premio@sviluppoeconomico.gov.it

È prevista, infatti, una fase di sperimentazione del sistema da parte di un gruppo di aziende che durerà circa un mese e consisterà nell'ausilio alla compilazione delle comunicazioni attraverso il portale delle imprese.

I vantaggi offerti da Prem@ on line

Il sistema realizzerà, di fatto, uno sportello "virtuale" al quale i promotori delle manifestazioni a premio potranno accedere per presentare le comunicazioni che attualmente vengono trasmesse a mezzo posta, fax o a mano. Il sistema produrrà indubbi vantaggi in termini di semplificazione, sicurezza nelle comunicazioni, riduzione di tempi e costi sia per le aziende promotrici che per il Ministero.

Oltre che nel progetto di dematerializzazione dei documenti cartacei, la novità s'inquadra nello sviluppo dell'automazione dei procedimenti amministrativi con il proposito di avvicinare la pubblica amministrazione ai reali bisogni dei cittadini e, in particolare, di ridurre i costi burocratici per le imprese.

Il servizio con carta elettronica "PREM@ on line" offre: risparmio, trasparenza ed efficienza, valutabili sia nei servizi di *front office* che di *back office*.

Risparmi

Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo economico il risparmio, in termini di costi diretti (carta, usura scanner, sistema legato alla copiatura e alla trasmissione della pratica, ecc.), sarà di oltre 35mila euro l'anno. La proiezione sulla quale si basano le stime è pari al 40% delle comunicazioni, vale a dire nella percentuale di imprese che attualmente utilizzano la firma digitale e che prevedibilmente ricorreranno al sistema telematico di comunicazione, una volta operativo.

Trasparenza

A ogni comunicazione proveniente dal portale verrà dato immediato riscontro all'impresa; sarà possibile, così, conoscere in ogni momento lo stato di lavorazione della pratica garantendone la tracciatura.

Secondo le stime elaborate dal Ministero dello Sviluppo economico il risparmio, in termini di costi diretti garantito da PREM@ on line sarà di oltre 35mila euro l'anno

Efficienza

L'efficienza del sistema "PREM@ on line" sarà valutata anche in termini di aumento della produttività. Il sistema controlla in automatico i requisiti formali delle domande previsti dalla legge (che il richiedente sia un'impresa, che il concorso rispetti la durata prevista dalla legge, l'ammontare della cauzione, ecc.).

I controlli ministeriali si concentreranno esclusivamente sulla sostanza della domanda, liberando risorse da destinare alle eventuali fasi di inibizione e sanzionamento per inosservanza dei requisiti di legge.

Le attività di comunicazione

Allo scopo di incentivare l'utilizzo del servizio, il Ministero reputa essenziale raggiungere il maggior numero di utenti attraverso una capillare attività di comunicazione istituzionale sul territorio. Per raggiungere questo obiettivo sarà avviata una collaborazione con Unioncamere, Camere di commercio, associazioni di categoria e di altri operatori del settore.

È in fase di proposta normativa una modifica al DPR 430/2001 che prevede l'obbligo dell'invio delle comunicazioni esclusivamente per via telematica.



In alto
il poster che
presenta
PREM@ on line.
A destra il retro
della cartolina
che ne illustra il
funzionamento

Le manifestazioni a premio a portata di mouse.

Con Prem@ on line, direttamente dal tuo computer, puoi sbrigare le formalità richieste per promuovere i concorsi e le operazioni a premio.

Dal l'addio alla carta e alle attese, controlli lo stato della pratica e dialoghi con il competente Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ottieni, così, risparmio, trasparenza e sicurezza senza assoggettarti ai rigidi orari di sportello.

Accedere al servizio in una logica di sportello virtuale è semplice: basta munirsi di una delle più diffuse smart-card, connettersi al portale www.impresa.gov.it e utilizzare i forms predisposti per le manifestazioni a premio.

Per ulteriori informazioni:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
Ufficio manifestazioni a premio
Via Molise 2, 00187 Roma
numero verde 800300103; fax 0647052028
e-mail: m.premioinfo@sviluppoeconomico.gov.it



ASSICURAZIONI

L'audizione del ministro Scajola alla Camera dei Deputati

Intervento

VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati
Seduta di martedì 16 settembre 2008, ore 14

Audizione del Ministro dello Sviluppo economico Onorevole Claudio Scajola

Colleghi Deputati, questa audizione costituisce la prima occasione di incontro con la Vostra Commissione nella XVI legislatura e segna l'avvio, anche sul piano formale, di un dialogo che con molti di Voi si è già da tempo individualmente instaurato nel corso di contatti diretti.

Sono fermamente convinto che il confronto costante, leale e costruttivo tra Esecutivo e Legislativo, oltre ad essere doveroso sotto il profilo costituzionale, sia essenziale per il più efficace, trasparente e corretto esercizio dell'azione di governo, anche in presenza di una solida e coerente maggioranza parlamentare quale l'attuale.

Per questa ragione, mi rendo sin d'ora disponibile ad un confronto aperto con Voi su tutte le questioni di competenza di questa Commissione, auspicando che la dialettica tra maggioranza e opposizioni si incentri sempre sulle questioni di merito, senza pregiudiziali ideologiche e contrapposizioni preconcepite.

Lo stato del settore assicurativo

Venendo all'oggetto specifico dell'audizione, desidero preliminarmente sottolineare che il Governo sta seguendo con la massima attenzione l'impatto sul settore assicurativo italiano delle tensioni in corso nei mercati finanziari internazionali.

Sulla base dei dati acquisiti per il tramite dell'Isvap, è possibile affermare che attualmente il sistema assicurativo nazionale, solido e stabile, è esposto in misura modesta ai rischi legati alla crisi dei mutui americani. L'esposizione può essere stimata in circa un miliardo di euro, pari ad appena lo 0,2% delle riserve tecniche.

Questa confortante situazione è riconducibile al carattere estremamente prudentiale della disciplina del settore e, in particolare, al divieto (rafforzato nel 2003) di praticare le forme di indicizzazione a più elevato tasso di rischio (quali quelle legate a titoli derivanti da cartolarizzazioni o a derivati del credito).

Il sistema è in grado di sostenere l'impatto anche di un ipotetico peggioramento dello scenario finanziario attuale, come dimostra uno stress test commissionato dall'Isvap nel primo semestre di quest'anno e come



confermano anche le rilevazioni dell'indice di solvibilità del settore.

A fine 2007, questo indice - pari al rapporto tra i mezzi patrimoniali liberi da impegni e il requisito patrimoniale minimo richiesto dalla normativa - si è attestato su valori assicuranti: 1,9 volte il minimo prescritto per la gestione vita e 2,7 volte per la gestione danni.

Sebbene la raccolta dei premi abbia registrato nel triennio 2005-2007 una flessione del 9,7%, in larga misura addebitabile al ramo vita (-16,5%, a fronte del +3,9% del ramo danni), il settore è, quindi, complessivamente in buona salute e continua a generare un significativo flusso di utili (5,4 miliardi di euro nel 2007).

Il ruolo del comparto assicurativo non deve, tuttavia, essere valutato esclusivamente in termini di consistenza patrimoniale e redditività per gli azionisti.

Occorre considerare anche la sua capacità di contribuire allo sviluppo del sistema produttivo, al benessere dei cittadini, alla crescita complessiva del Paese.

Sotto questo profilo, le potenzialità del settore sono ancora in attesa di essere pienamente valorizzate.

L'Italia resta un Paese relativamente sottoassicurato, anche a causa del modesto ruolo ricoperto dal settore assicurativo nella previdenza complementare, con gap significativi soprattutto rispetto a Regno Unito, Francia e Germania.

Un più ampio e intelligente ricorso allo strumento assicurativo potrebbe svolgere una funzione estremamente importante, non solo per attenuare l'esposizione a rischi individuali e collettivi, ma anche e soprattutto per favorire lo sviluppo del nostro sistema Paese e per contribuire alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Penso ai benefici che potrebbero derivare da un maggiore coinvolgimento delle assicurazioni - anche attraverso appropriate forme di sinergia e di partnership con l'apparato statale - nella protezione da determinate tipologie di rischio: nel settore pensionistico, nella sanità, nell'assistenza agli anziani e di coloro che non sono autosufficienti, nel risarcimento dei danni da calamità naturali e nella protezione da quella moltitudine di rischi che gli individui, le famiglie e le imprese ogni giorno sono chiamati ad affrontare.

In tutti questi casi si potrebbe trasformare una fonte di costo per la finanza pubblica in un'occasione di sviluppo di nuovi mercati, di più efficiente gestione delle risorse private, di alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo.

Per conseguire questo obiettivo, intendiamo creare le condizioni di contesto che, in una logica di mercato, consentano al settore assicurativo di raggiungere anche quei segmenti nei quali si registrano i maggiori ritardi rispetto ai principali Paesi europei.

Su questi temi avvieremo, pertanto, un confronto aperto con tutte le amministrazioni e le categorie interessate per definire le soluzioni più idonee e condivise.

Un altro, rilevante tema sul quale ritengo utile avviare una seria ed approfondita riflessione riguarda l'opportunità di coinvolgere maggior-

Il contributo del settore allo sviluppo

Intervento



mente il settore assicurativo in azioni di rilancio della crescita del Paese. In un contesto, quale quello attuale, caratterizzato da un evidente rallentamento dell'economia e da stringenti vincoli finanziari, occorre infatti valorizzare ogni risorsa disponibile per recuperare competitività e favorire lo sviluppo.

In questo senso, le potenzialità del patrimonio assicurativo sono enormi e possono essere valorizzate, promuovendo un'allocatione più efficiente delle risorse che - ferme restando le garanzie di solidità e redditività del settore - possa fornire un contributo significativo alle strategie di rilancio del Paese.

Le forme attraverso le quali conseguire un simile risultato sono teoricamente diverse: dalla volontaria costituzione di fondi, alla realizzazione di partnership pubblico-privato, all'utilizzo di meccanismi premiali diretti a promuovere, da parte delle imprese di assicurazione, investimenti in settori strategici.

D'intesa con le associazioni di categoria, individueremo le modalità di intervento meno invasive e meglio rispondenti all'obiettivo fissato, senza pregiudizio per assicurati ed azionisti e senza anacronistiche pretese dirigistiche.

Il Codice delle assicurazioni

Onorevoli Colleghi,

gli anni più recenti sono stati contrassegnati da una rilevante attività di razionalizzazione e semplificazione normativa del settore assicurativo. In qualità di Ministro delle attività produttive, nel corso del mio precedente mandato governativo, ho promosso e seguito con particolare attenzione l'emanazione del Codice delle assicurazioni private, che ha accorpato in un unico testo la copiosa normativa di settore.

Nell'ambito del codice, l'introduzione dell'istituto del risarcimento diretto ha rappresentato una autentica rivoluzione del sistema risarcitorio ed ha già prodotto positivi effetti:

- una diminuzione dell'onere complessivo dei risarcimenti nel ramo Rc auto;
- una diminuzione del costo medio dei sinistri (-5%) ed un incremento della velocità con cui gli stessi sono liquidati, anche se in misura ancora troppo modesta (il tempo medio di liquidazione è sceso da 63 a 55 giorni);
- una maggiore soddisfazione del cliente rimborsato.

Per la piena operatività del codice, restano ancora da adottare alcuni regolamenti.

Segnalo, in particolare, quelli relativi ai mediatori, all'accesso agli atti delle assicurazioni, alla disciplina delle partecipazioni rilevanti, ai requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, alle procedure di riscossione coattiva delle sanzioni.

Tutti questi interventi saranno definiti entro la fine dell'anno.

Con la medesima solerzia contribuiremo, con l'espressione del parere di nostra competenza, alla definizione dell'attesa disciplina per uniformare e semplificare il risarcimento del danno biologico per lesioni di entità non lieve, la cui iniziativa è di competenza del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La nuova disciplina, prevista dal codice delle assicurazioni, è destinata a porre fine ai mutevoli e contrastanti indirizzi della giurisprudenza e fornirà finalmente alle imprese di assicurazione punti di riferimento certi per effettuare le liquidazioni dei danni biologici.

Nell'ambito di questa azione di razionalizzazione normativa, intendiamo anche esaminare con attenzione, ma senza preconcetti, gli effetti delle riforme avviate nel corso della precedente legislatura, in merito alle quali l'Ania ha segnalato non poche criticità.

Mi riferisco in particolare:

- all'introduzione del divieto di esclusiva nella distribuzione delle polizze Rc auto e ramo danni (cd. monomandato);
- alla nuova disciplina del sistema "bonus/malus";
- alle modifiche introdotte in materia di risarcimento diretto, con specifico riguardo al regime del forfait.

Per poter valutare compiutamente la reale portata di tutti questi interventi, lo scorso mese di luglio ho avviato un confronto tecnico con i vari soggetti a diverso titolo interessati dall'applicazione della disciplina.

All'esito del confronto, mi riservo di informare la Commissione circa le conclusioni raggiunte e le misure che si deciderà eventualmente di adottare.

Analogamente, Vi aggiornerò sugli sviluppi della procedura di infrazione attualmente in corso in sede comunitaria con riferimento alle disposizioni della legge n. 990 del 1969 che pongono a carico delle imprese assicurative l'obbligo a contrarre nel settore Rc auto.

Secondo le conclusioni depositate lo scorso 9 settembre dall'Avvocato generale, le norme in questione sarebbero in contrasto con il Trattato e limiterebbero l'accesso delle imprese al mercato italiano delle assicurazioni.

Non vi è dubbio che, se la Corte di Giustizia accoglierà questa tesi, si determinerà un gravissimo vulnus all'impianto di protezione sociale dai rischi connessi alla circolazione stradale e si renderà necessaria una riflessione circa le modalità più idonee per evitare che alcune categorie di cittadini, soprattutto i giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno, incontrino insormontabili ostacoli nella stipula delle polizze Rc auto.

Questi ostacoli sono, in certa misura, collegati anche alla particolare intensità con cui il deprecabile fenomeno delle frodi assicurative colpisce il mercato italiano, incidendo pesantemente sul livello delle tariffe.

A questo riguardo, ritengo meriti attenzione la proposta avanzata dall'Ania per la costituzione di un ufficio antifrode pubblico, finanziato dal settore assicurativo, che possa utilizzare tutte le banche dati esistenti in materia, al fine di indagare sui sinistri sospetti ed accertare eventuali responsabilità fraudolente.

In linea di principio, l'obiettivo di apprestare nuovi strumenti operativi per combattere il fenomeno è certamente condivisibile.

Occorrerà, in concreto, valutare con le altre amministrazioni interessate (Ministero dell'interno, Ministero dell'Economia, Guardia di finanza,

Ulteriori interventi

Interventi

Il fenomeno delle frodi



Isvap, Autorità antitrust e Garante per la protezione dei dati personali) le modalità più idonee per attuare il progetto nel rispetto della privacy, senza distorsioni della concorrenza e senza ritardi nelle procedure di indennizzo diretto.

L'Isvap sta, inoltre, approfondendo la possibilità di rafforzare gli attuali strumenti di contrasto al fenomeno, migliorando la funzionalità della banca dati sinistri già esistente (che contiene informazioni su 43 milioni di sinistri) e rendendo più difficile la falsificazione nella documentazione assicurativa.

L'andamento delle tariffe Rc auto

Gli interventi antifrode sono destinati a produrre ricadute positive anche sull'andamento delle tariffe.

Secondo le rilevazioni effettuate a luglio dall'Isvap, nel settore Rc auto si assiste a due fenomeni contrastanti: prezzi in discesa per i profili a rischio più basso, prezzi che continuano ad aumentare a tassi superiori a quello di inflazione, per i giovani, soprattutto in alcune città del Mezzogiorno.

Il risultato è la creazione di evidenti disparità di trattamento, accentuate dalla concentrazione di sconti e offerte esclusivamente a beneficio della clientela "migliore".

In materia, le rilevazioni effettuate da Istat, Ania e consumatori si basano su criteri di calcolo non omogenei e giungono a conclusioni difficilmente confrontabili.

In particolare, a fronte della richiesta delle associazioni dei consumatori di ridurre le tariffe di almeno il 10-15%, l'Ania sostiene che nell'ultimo triennio il prezzo medio delle assicurazioni Rc auto si sarebbe già ridotto del 5% in termini reali e dell'11% al lordo dell'inflazione.

Su questa delicata controversia il Ministero dello Sviluppo economico eserciterà un ruolo di garanzia e vigilanza, per contrastare, nel pieno rispetto delle logiche di mercato, pratiche tariffarie prive di obiettivi giustificazioni tecnico-economiche.

A questo scopo, riteniamo importante il ruolo svolto dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, le cui rilevazioni hanno evidenziato che gli aumenti delle tariffe nel settore Rc auto non sono in linea con la sostanziale riduzione dei costi dei risarcimenti, significativamente diminuiti anche grazie all'attuazione del sistema di risarcimento diretto.

Ci attendiamo positive ricadute anche dall'attuazione in autunno del cosiddetto "preventivatore unico Rc auto".

Questa iniziativa, frutto di una collaborazione fra Ministero e Isvap, consentirà a ciascun cittadino di comparare sui siti internet del Ministero e dell'Isvap, in modo semplice e personalizzato, le diverse offerte presenti sul mercato per il proprio profilo di rischio.

Oltre ad accrescere la trasparenza, il preventivatore unico favorirà una maggiore mobilità della clientela, attualmente attestata su valori assai modesti: ogni anno in Italia solo 8 clienti su 100 cambiano la propria compagnia assicurativa, a fronte dei 22 della Francia e dei 35 del Regno Unito.

Onorevoli colleghi,
a conclusione della mia relazione, desidero sottolineare che anche in

materia di servizi assicurativi il Governo seguirà il metodo del dialogo.

Le nostre riforme non verranno imposte dall'alto, ma saranno il frutto di un confronto aperto con tutti gli attori del settore, nella convinzione che solo in questo modo si possano realizzare interventi efficaci, nell'interesse dei consumatori e nel rispetto delle esigenze delle imprese.

Vi ringrazio per l'attenzione e resto a Vostra disposizione per il dibattito.



documenti

documenti



ESTRATTO DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

La conversione del Decreto legge 112/2008

Legge 6 agosto 2008, n. 133

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” pubblicata nella G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196.

Si riportano gli articoli del testo normativo per le seguenti aree di intervento di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico: Sviluppo e competitività (art. 6 bis-quater-quinquies-sexies); Energia (art. 7; art. 8; art. 9; art. 83 bis-ter-quater-quinquies-opties); innovazione-industria 2015 (art. 4); Liberalizzazioni (art. 23 bis); Semplificazione (art. 38; art. 35); Telecomunicazioni (art. 2); Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti (art. 6; art. 43); Sorveglianza dei prezzi (art. 5); Class action (art. 36); Autotrasporto (art. 83 bis).

[...]

Titolo II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

Capo I

Innovazione

Art. 2 Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di ubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un

Infrastrutture
comunicazioni



certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

- 13.** Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
- 14.** Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.
- 15.** Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

[...]

SEZIONE 5 - ASSISTENZA TECNICA

Capo II Impresa

Art. 5 Sorveglianza dei prezzi

- 1.** I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
 199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'Istat, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le impre-



se e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello Sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- 2.** Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
- 1.** Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
- 2.** Le iniziative ammesse ai benefici sono:
 - a)** la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
 - b)** studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
 - c)** altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
- 3.** Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro degli Affari esteri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
- 4.** Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.

Art. 6 Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese



5. È abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

Art. 6-bis **Distretti produttivi** **e reti di imprese**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'Innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
 - b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28

novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;

c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la Funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'Economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;

e) il comma 370 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[...]

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Cipe, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio

Art. 6-quater **Concentrazione** **strategica** **degli interventi** **del Fondo per le aree** **sottoutilizzate**

funzionamento

documenti



dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 6-quinquies
Fondo per il
finanziamento
di interventi finalizzati
al potenziamento
della rete infrastrutturale
di livello nazionale

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

Art. 6-sexies
Ricognizione
delle risorse
per la
programmazione
unitaria

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei

programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del Cipe, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal Cipe, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

documenti



Capo III Energia

Art. 7 Strategia energetica nazionale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
 - a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
 - b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
 - c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
 - d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
 - d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
 - e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
 - f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
 - g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello Sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
 3. Soppresso.
 2. Soppresso.
 3. Soppresso.
 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[...]

Art. 9 Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;
 - b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. provvede con proprie risorse, nell'ambito dei com-



piti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e delle Politiche agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
 4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
- [...]

Capo VI Liberalizzazioni e deregolazione

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pub-

Art. 23-bis Servizi pubblici locali di rilevanza economica

funzionamento



blicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di

documenti

conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

- a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
- e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
- f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
- i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
- m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

documenti





Art. 35
Semplificazione
della disciplina
per l'installazione
degli impianti
all'interno degli edifici

- 11.** L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
- 12.** Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII
Semplificazioni
[...]

- 1.** Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
- a)** il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
 - b)** la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
 - c)** la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
- 2.** L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.
- 2-bis.** Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 36
Class action.
Sottoscrizione
dell'atto di trasferimento
di partecipazioni
societarie

- 1.** Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».
- 1-bis.** L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

[...]

Art. 38
Impresa in un giorno

- 1.** Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il



soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

- 2.** Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione.
- 3.** Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
- a)** attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - a-bis.** viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
 - b)** le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
 - c)** l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
 - d)** i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui spor-



tello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

- 4.** Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
- 5.** Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
- 6.** Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[...]



Art. 43 Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

- 1.** Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello Sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello Sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizza-



zione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello Sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello Sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo svilup-

po d'impresa S.p.A., si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

[...]

TITOLO IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Capo I

Misure fiscali perequazione tributaria

Approvato un pacchetto di disposizioni a favore dell'autotrasporto [...]

1-16 [...]

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in

Art. 83-bis
Tutela della sicurezza
stradale e della regolarità
del mercato
dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi



vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoramento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23-30 [...]



FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA

Il protocollo d'intesa sull'indicazione del prezzo

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 801, secondo periodo che ha disapplicato le disposizioni di cui all'art. 73, comma 1, lettera r, del d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219;

VISTO che per effetto della citata disposizione a decorrere dal 1 gennaio 2008 le farmacie e gli esercizi di vendita di cui all'art. 5 della legge n. 248 del 2006 (d'ora in avanti denominati cumulativamente "punti di vendita" e singolarmente "punto di vendita") possono fissare in autonomia il prezzo al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP);

VISTO il medesimo articolo che stabilisce che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 1, comma 801, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita mediante listini o altre equivalenti modalità;

CONSIDERATO che il medesimo articolo ha eliminato l'obbligo di indicazione del prezzo dei farmaci sulla confezione;

VISTO l'art. 14 del d. l.vo 31 marzo 1998, n. 114 che detta norme di carattere generale sulla pubblicità dei prezzi e, in particolare i commi 1 "i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio [...] o sui banchi di vendita [...] devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo", e il comma 2 "Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello [...]";

TENUTO CONTO della difficoltà rappresentata dai consumatori attraverso numerose segnalazioni al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nel riuscire ad individuare con chiarezza il prezzo dei medicinali, almeno in questa prima fase di applicazione delle nuove norme;

CONSIDERATA la necessità di assicurare meccanismi di chiarezza e trasparenza delle condizioni di vendita e favorire la comparazione dei prezzi da parte dei consumatori;

VISTA quindi la necessità di garantire modalità di comunicazione chiare e trasparenti dei prezzi dei farmaci di maggiore diffusione, al fine di agevolare l'informazione e la tutela del consumatore, senza che ciò rappresenti in alcun modo una incentivazione al consumo del farmaco, che deve avvenire con l'accuratezza e l'appropriatezza necessarie al fine della tutela della salute;

SULLA BASE delle risultanze del Gruppo di lavoro tecnico promosso dal Garante per la sorveglianza dei prezzi che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i soggetti firmatari;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

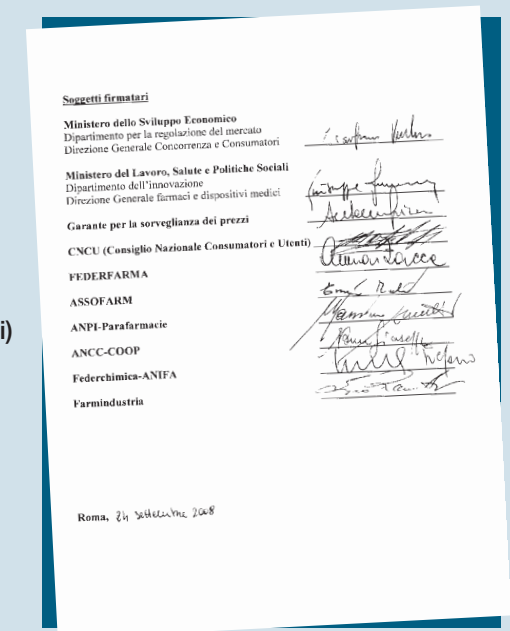
- I punti di vendita devono rendere chiaramente noti al pubblico, mediante listini o altre equivalenti modalità, i prezzi da essi fissati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) (Legge 29/12/2006, n° 296, art. 1, comma 801);
- Nei suddetti listini devono essere riportati i prezzi di tutti i farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica commercializzati nel punto di vendita, anche se non esposti al pubblico;
- I suddetti listini recanti i prezzi dei farmaci devono poter essere agevolmente consultabili dagli utenti, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici;
- Nel caso di farmaci esposti al pubblico, i prezzi di vendita debbono essere resi noti tramite l'utilizzo di cartellini da posizionare sugli scaffali in corrispondenza dei farmaci o, in alternativa, possono essere riportati sulla confezione degli stessi;
- Nei punti di vendita sarà posizionato un cartello informativo (secondo il fac-simile allegato) ben visibile al pubblico che riporterà il prezzo di vendita al pubblico di 15 confezioni di farmaci, da selezionare tra le prime cinquanta presenti nell'elenco dei prodotti più commercializzati, fornito dal Ministero della salute e semestralmente aggiornato;
- Nel cartello, oltre al prezzo dei prodotti suddetti, il titolare del punto vendita può riportare l'indicazione del prezzo di ulteriori 5 confezioni, anche non incluse nell'elenco fornito dal Ministero della Salute e individuate fra quelle che il singolo punto vendita valuta autonomamente come oggetto di maggiore richiesta ovvero che ritiene di proporre come maggiormente vantaggiose per i consumatori;
- Le Associazioni firmatarie in rappresentanza dei soggetti esercenti la vendita di farmaci si impegnano a favorire l'adesione, su base volontaria, dei propri aderenti all'iniziativa oggetto del protocollo d'intesa;
- I soggetti firmatari in rappresentanza delle istituzioni si impegnano ad utilizzare ogni possibile strumento informativo per favorire la massima diffusione della presente iniziativa.

SOGGETTI FIRMATARI

- **Ministero dello Sviluppo economico -**
Dipartimento per la regolazione del mercato
Direzione generale concorrenza e consumatori
- **Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali**
Dipartimento dell'innovazione
Direzione generale farmaci e dispositivi medici
- **Garante per la sorveglianza dei prezzi**
- **Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti)**
- **Federfarma**
- **Assofarm**
- **Anpi-Parafarmacie**
- **Ancc-Coop**
- **Federchimica-Anifa**
- **Farindustria**

ELENCO FIRMATARI

- **Ministero dello Sviluppo economico**
Dr. Gianfrancesco Vecchio
Direttore Generale concorrenza e consumatori
- **Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali**
Dr. Giuseppe Ruocco
Direttore Generale farmaci e dispositivi medici
- **Garante per la sorveglianza dei prezzi**
Dr. Antonio Liroi
- **Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti)**
Sen. Ugo Martinat
Presidente delegato
- **Federfarma**
D.ssa Annarosa Racca
Presidente
- **Assofarm**
Dr. Enrico Toschi
Capo Delegazione
- **Anpi-Parafarmacie**
Dr. Massimo Brunetti
Presidente
- **Ancc-Coop**
Dr. Giuseppe Bruno
Responsabile Nazionale Settore Legale
- **Federchimica-Anifa**
Dr. Stefano Brovelli
Vice Presidente
- **Farindustria**
Dr. Sergio Daniotti
Vice Presidente





TUTELA DEI CONSUMATORI

Il protocollo d'intesa fra Cncu e Sincert

CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti, con sede in Roma - via Molise 2, c/o Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per la Regolazione del mercato, Direzione Generale Concorrenza e Consumatori - nella persona del Suo Presidente pro-tempore

E

SINCERT - Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione ed Ispezione, con sede in Milano - via Saccardo 9 - nella persona del Suo Presidente pro-tempore Cav. del Lav. Federico Grazioli

D'ora in avanti "i due soggetti"

PREMESSO CHE

- CNCU, istituito con la legge n. 281/98, oggi trasfusa nel "codice del consumo" (D. Lgs. N. 206/05, artt. 136 e seguenti), ha lo scopo, tra l'altro, di promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi (art. 136, IV c, lett. c);
- è costituito, alla data del presente protocollo d'intesa, dalle seguenti associazioni di consumatori: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Ctcu, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori;
- le associazioni di consumatori che ne fanno parte si prefiggono di favorire la partecipazione consapevole dei cittadini al mercato dei prodotti e dei servizi, tutelandone i diritti di ottenere adeguati livelli di qualità e sicurezza;
- SINCERT effettua la valutazione e l'accREDITamento di Organismi di certificazione e di Organismi di ispezione, accertandone la conformità ai requisiti istituzionali, organizzativi e tecnici stabiliti dalle norme nazionali, europee ed internazionali e dalle altre prescrizioni applicabili, in termini tali da ingenerare, in tutte le parti sociali ed economiche interessate e, in particolare, nel mercato degli utenti e consumatori, un elevato grado di fiducia nel loro operato e nei corrispondenti risultati;
- dal 2003 si registra la partecipazione, nella compagine sociale e negli



Organi di SINCERT, di rappresentanze dei consumatori e SINCERT garantisce, nelle proprie norme statutarie, la presenza di tutte le parti interessate al processo di accreditamento ed alla valorizzazione della qualità, facendo in modo che le decisioni di maggiore entità siano prese mediante una bilanciata rappresentanza degli interessi coinvolti;

- i due soggetti condividono obiettivi comuni tendenti a garantire il sistema economico e sociale nazionale in termini di efficienza, sicurezza, supporto all'innovazione, aggiornamento e trasferimento delle conoscenze tecniche, corretta competitività in un mercato con regole comuni che garantiscano le aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei servizi e prodotti acquistati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante del presente protocollo di intesa.

Art. 1

I due soggetti, nei limiti delle rispettive competenze, si impegnano a sostenere, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle realtà direttamente interessate, l'importanza e l'utilità delle attività di accreditamento, di certificazione e di verifica della conformità, al fine di determinare, in tutti i settori economici e sociali, la necessaria fiducia verso i prodotti ed i servizi oggetto di norme tecniche e della conseguente attività di certificazione od ispezione sotto accreditamento.

Art. 2

A tal fine, i due soggetti agiranno, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, per affermare la necessità di operare in modo sinergico, secondo i principi della sussidiarietà tra legislazione e normazione volontaria e tra notifica e accreditamento volontario, anche a fronte della nuova regolamentazione in predisposizione a livello comunitario.

I due soggetti svilupperanno iniziative congiunte, principalmente rivolte all'informazione ed alla formazione degli esponenti delle associazioni di consumatori, alla promozione di eventi di discussione ed approfondimento, quali forum, convegni, workshop, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi siti come strumenti di interscambio della conoscenza.

Art. 3

Le predette attività saranno oggetto di un piano annuale, che SINCERT predisporrà sottoponendolo al CNCU. Nel piano saranno indicate in dettaglio le azioni che SINCERT si impegna a realizzare e la relativa imputazione dei costi.

Per il primo anno di validità del presente accordo (2008), si trova in allegato il primo piano d'attività, che si intende esplicitamente accettato dal CNCU.

Il SINCERT si impegna a seguire, con il necessario rigore, tutte le segnalazioni di irregolarità o inadeguatezza riferibili alle attività svolte dall'Ente o dagli Organismi che operano sotto il relativo accreditamento, dando evidenza degli esiti delle verifiche compiute e degli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati.

Art. 4

A tal fine, un'opportuna area per la presentazione di reclami o segnalazioni da tutte le parti interessate sarà attivata sul sito dell'Ente.



Art. 5 Ferma restando la possibilità, per ciascuna associazione di consumatori, di aderire al SINCERT, accettando le regole statutarie ed i regolamenti dell'Ente e godendo delle prerogative riservate ai soci, SINCERT sottoporà ai propri Organi eventuali proposte di partecipazione di un rappresentante del CNCU al proprio Comitato di Indirizzo e Controllo.

Art. 6 Il presente protocollo d'intesa è redatto in doppio originale, ha validità triennale e si intende tacitamente rinnovato, sin quando uno dei due soggetti non comunicherà all'altro la volontà di modificarlo od annullarlo.

IL PRESIDENTE SINCERT

IL PRESIDENTE CNCU

documenti



TUTELA DEI CONSUMATORI

Il protocollo d'intesa fra Agcom e Cncu

Tra i compiti più rilevanti attribuiti alle Autorità amministrative indipendenti uno dei più rilevanti è la promozione della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, enunciato, in via generale, nelle "Finalità" della Legge n. 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità in G.U. n. 270 del 18.11.1995), istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Tale compito, inoltre, è più volte richiamato o comunque sotteso anche nelle successive normative del settore delle comunicazioni, in particolare dalla Legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in G.U. n. 177 del 31.07.1997), dal Decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche in G.U. n. 214 del 15.09.2003), dal Decreto legislativo n. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione, in G.U. n. 208 del 7.09.2005) e declinato nelle numerose Delibere emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tema di regolamentazione del mercato, vigilanza sulla trasparenza dell'offerta, risoluzione delle controversie, qualità e carte dei servizi, rispetto degli obblighi di servizio universale.

Obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti anche le associazioni di consumatori, la cui disciplina - originariamente introdotta nell'ordinamento dalla Legge n. 281/1998 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in G.U. n. 189 del 14.08.1998) che istituiva anche il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito Cncu) presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (attuale Ministero dello Sviluppo economico) - è oggi contenuta nel cosiddetto Codice del consumo, Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 in G.U. n. 235 dell'8.10.2005).

Tali associazioni sono, ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo, le "formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti" ed a quelle che compongono in particolare il Cncu sono tra l'altro legislativamente attribuiti strumenti di azione e di tutela inibitoria collettiva, a garanzia di tutti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti espressamente riconosciuti o disciplinati dal Codice del consumo; detti strumenti sono stati rafforzati dalla previsione, nella Legge finanziaria 2008 (Legge 24

1. Premessa

documenti



documenti

dicembre 2007, n. 244), della “azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.”

Le associazioni, inoltre, in virtù della loro struttura organizzativa, generalmente suddivisa in rappresentanze locali, e delle competenze acquisite grazie alla trattazione dei problemi più svariati legati al consumo, anche nei servizi di comunicazione elettronica, possono senza dubbio considerarsi soggetti idonei a perseguire capillarmente sul territorio (a livello di consumatore-utente) obiettivi di carattere educativo/informativo, di prima assistenza e consulenza, finalizzati a rendere edotti i consumatori e gli utenti sulle norme poste a tutela dei loro diritti, nonché sulle forme di tutela disponibili, sia preventive, che successive e sulle relative procedure da utilizzare.

Fra i diritti definiti “fondamentali” dall’art. 2 del Codice del consumo e riconosciuti in forma individuale e collettiva ai consumatori e agli utenti, ve ne sono alcuni la cui concreta attuazione può essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le associazioni dei consumatori per il tramite del Cncu, in quanto essi derivano dal rispetto di obblighi di trasparenza, di informazione, di efficienza e di qualità che gravano in capo agli operatori del settore delle comunicazioni, su cui l’attività e la vigilanza dell’Autorità sono da anni costantemente impegnate.

Ci si riferisce in particolare ai diritti relativi:

- a una adeguata informazione e a una corretta pubblicità (lett. C);
- all’educazione al consumo (lett. D);
- alla correttezza, alla trasparenza e all’equità nei rapporti contrattuali (lett. E);
- all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (lett. G).

Lo stesso articolo, inoltre, specifica che la tutela dei predetti diritti è assicurata in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, allo scopo di favorire “iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.”

In virtù di tale previsione, quindi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le associazioni iscritte nell’elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico di cui all’art. 137 del Codice del consumo e rappresentate dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) nell’ottica della migliore realizzazione di un elevato livello di tutela dei diritti sopra ricordati, rilevano l’opportunità di disciplinare i propri rapporti mediante la stipula del presente Protocollo di intesa, che è principalmente finalizzato a definire e sviluppare congiuntamente nuovi strumenti che consentano una corretta e diffusa educazione e informazione degli stessi rispetto ai servizi di comunicazioni.

L’Autorità e il Cncu, quale organo rappresentativo delle associazioni, sono consapevoli che, nello specifico settore delle comunicazioni, caratterizzato da una continua innovazione tecnologica e normativa e



da una grande varietà di condizioni contrattuali ed economiche dell’offerta, l’azione di tutela informativa/educativa dei consumatori e degli utenti necessita di un costante aggiornamento.

Le attività che l’Autorità e le associazioni programmeranno congiuntamente nell’ambito del presente Protocollo saranno quindi rivolte in via prioritaria al miglioramento del grado di informazione dell’utenza e di quello di trasparenza, efficienza e qualità dell’offerta del mercato: esse avranno dunque anche lo scopo di agevolare gli utenti finali nell’effettuare scelte sempre più libere e consapevoli, eliminando ogni possibile ostacolo alla migliore fruizione dei servizi da parte degli stessi, contribuendo a uno sviluppo equilibrato del mercato delle comunicazioni.

Il Protocollo di intesa impegna l’Autorità, il Cncu e le associazioni di consumatori di cui all’art. 137 del Codice del consumo che ne fanno parte a ideare, definire e sviluppare strumenti finalizzati alla migliore attuazione del rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, anche alla luce delle continue innovazioni legislative e regolamentari.

Nella fase di prima attuazione del Protocollo, gli obiettivi comuni da realizzare saranno:

- a) diffusione di informazioni per i consumatori-utenti in ordine all’attività di tutela dei consumatori svolta dall’Autorità e dalle associazioni, alle normative vigenti e alle relative opportunità;
- b) educazione dei consumatori-utenti in ordine ai servizi disponibili sul mercato;
- c) collaborazione sul miglioramento del grado di trasparenza, completezza, adeguatezza delle comunicazioni precontrattuali e contrattuali rivolte ai consumatori nel settore delle comunicazioni;
- d) attività di formazione dei quadri delle associazioni al fine di agevolare l’azione di tutela dei consumatori nel settore.

Per la realizzazione dei comuni obiettivi, l’Autorità e le associazioni condivideranno le reciproche esperienze e professionalità e collaboreranno contribuendo alla progettazione delle attività tramite il Tavolo permanente di confronto con le associazioni dei consumatori. Per ciascuna attività potrà essere costituito, all’interno del Tavolo, un Gruppo di lavoro congiunto (Glc), formato da funzionari della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità e da delegati delle associazioni che compongono il Cncu.

Per favorire la migliore attuazione pratica delle singole attività programmate nell’ambito del Protocollo di intesa, l’Autorità manifesta altresì la propria disponibilità a prevedere l’impegno di risorse economiche, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie all’uopo utilizzabili, secondo modalità di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni che saranno di volta in volta determinate dall’Autorità.

Le attività da programmare nell’ambito del Protocollo di intesa saranno suddivise “per obiettivi” e per ciascun obiettivo saranno sviluppate singole “azioni specifiche di intervento”, secondo lo schema di seguito rappresentato.

2. Obiettivi

documenti

3. Attività



A. Obiettivo: Diffusione delle informazioni utili ai consumatori-utenti per la conoscenza delle normative vigenti e per la comprensione delle opportunità che ne derivano

Il presente obiettivo rappresenta la consapevolezza, condivisa dall'Autorità e dalle associazioni, che la migliore tutela dell'utenza necessita in primo luogo di azioni finalizzate ad accrescere la conoscenza e l'informazione dei consumatori rispetto alle possibilità riconosciute dalle normative vigenti.

Solo la piena conoscenza dei propri diritti e dei correlati strumenti di tutela, infatti, può contribuire a correggere la tipica asimmetria economico-informativa che contraddistingue il rapporto tra il singolo consumatore e l'operatore fornitore dei servizi.

Sotto questo profilo le associazioni rappresentano senza dubbio i soggetti più idonei per informare ed educare capillarmente sul territorio i singoli consumatori, grazie alla loro esperienza "di contatto" con le problematiche del consumo e alla presenza radicata sul territorio nazionale.

Azioni specifiche:

1. predisposizione e distribuzione di materiali informativi rivolti ai consumatori-utenti su tutto il territorio nazionale in ordine alle opportunità consentite dalle normative vigenti, eventualmente anche per il tramite di strumenti multimediali quali: un sito web dedicato (apposita sezione sul sito dell'Autorità dedicata alla tutela dei consumatori), il call-center dell'Autorità e i numeri verdi delle associazioni;
2. distribuzione nelle sedi delle associazioni di pubblicazioni pieghevoli e documentazione sintetica di vario genere;
3. collaborazione per la più completa dotazione documentale informativa degli sportelli di assistenza e di consulenza delle associazioni diffusi sul territorio;
4. partecipazione attraverso spazi condivisi a manifestazioni istituzionali ed eventi pubblici a tema sul territorio nazionale, predisposti per l'approfondimento di specifici aspetti del settore, con relativa distribuzione di materiale informativo;
5. predisposizione di prodotti informatici (cd-rom, dvd, software informativo), usufruibili anche tramite la rete Internet che permettano un più efficiente scambio di informazioni, esperienze e dati tra associazioni, utenti e Autorità;
6. attuazione di piani di formazione e informazione del personale delle associazioni o dei consumatori-utenti attraverso l'organizzazione di seminari, corsi e altri moduli, da sviluppare secondo il target e le specifiche esigenze dei destinatari coinvolti.

B. Obiettivo: Educazione al consumo dei consumatori-utenti in ordine ai servizi di comunicazione elettronica disponibili sul mercato

Il concetto di "educazione" dei consumatori e degli utenti delineato nel Codice del consumo indica il processo che permette al consumatore di apprendere il funzionamento del mercato e delle offerte che lo caratterizzano, con la finalità di far migliorare la sua capacità di scelta

consapevole dei beni o dei servizi più idonei alle sue esigenze.

L'attività finalizzata all'educazione consiste, quindi, in un processo informativo/formativo che interviene in un momento antecedente rispetto alla scelta di consumo e non ha come oggetto il bene o il servizio di uno specifico fornitore, bensì la categoria generale alla quale il bene o il servizio appartiene, al fine di evidenziarne le caratteristiche essenziali da valutare per poterne comprendere le prestazioni e i benefici.

L'Autorità e le associazioni ritengono, pertanto, che l'educazione dei consumatori e degli utenti nel settore delle comunicazioni comporti in primo luogo la possibilità per gli stessi di comprendere, distinguere e confrontare le caratteristiche essenziali dei servizi di comunicazione elettronica offerti sul mercato, prima di effettuare la scelta da cui sorge il rapporto contrattuale con un determinato operatore. L'Autorità ha già emanato disposizioni regolamentari finalizzate alla massima trasparenza delle condizioni contrattuali ed economiche delle offerte di servizi di comunicazione diffuse sul mercato, al fine di limitare le più frequenti distorsioni percettive di cui i consumatori soffrono in fase di raccolta, elaborazione e valutazione delle informazioni ad esse relative. La collaborazione con le associazioni può ora contribuire a realizzare in maniera più efficace l'attuazione pratica di tali disposizioni.

Azioni specifiche:

1. coordinamento per eventuali iniziative programmate per lo sviluppo degli strumenti di trasparenza e confrontabilità delle condizioni contrattuali ed economiche delle offerte di servizi diffuse sul mercato previsti dalle disposizioni emanate dall'Autorità;
2. azioni coordinate, anche a campione, sulla effettiva disponibilità per i consumatori-utenti di tutti gli elementi di comprensione per l'utenza previsti dalle delibere dell'Autorità, con segnalazione opportunamente strutturata e classificata dei risultati della verifica.

C. Obiettivo: Trasparenza, completezza, adeguatezza delle comunicazioni precontrattuali e contrattuali rivolte ai consumatori nel settore delle comunicazioni

L'Autorità e le associazioni condividono l'esigenza che i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, nel diffondere le informazioni relative alle proprie offerte, assicurino il rispetto di accorgimenti specifici che permettano ai destinatari la piena consapevolezza degli elementi fondamentali delle stesse, in un'ottica di massima trasparenza e correttezza.

Le informazioni per i consumatori-utenti devono quindi essere sempre complete e adeguate, cioè rese secondo criteri di congruità, proporzionalità e idoneità rispetto allo scopo di volta in volta perseguito da chi le richiede, e formulate in osservanza di principi di chiarezza e comprensibilità delle comunicazioni, che comportano un uso appropriato della struttura delle informazioni, della loro eventuale impostazione tipografica e della terminologia utilizzata.

Il rispetto dei predetti criteri si traduce in un "obbligo di trasparenza"





a carico degli operatori, che deve contraddistinguere sia la fase pre-contrattuale di adesione al servizio prescelto dall'utente, sia la fase di esecuzione del successivo rapporto. Nella prima, l'obbligo si sostanzia in un'attività propriamente informativa, con specifico riferimento all'offerta di cui il consumatore fa richiesta, che risponde alla generale esigenza di assicurare che, con la conclusione di un contratto, tutti i consumatori ottengano ciò che vorrebbero veramente se fossero pienamente informati. Nella seconda, la realizzazione di un dialogo paritario fra le due parti (che normalmente si trovano in posizione di squilibrio) permette l'effettiva tutela del contraente più debole.

Azioni specifiche:

1. azioni coordinate, anche a campione, sugli usuali canali comunicativi/informativi degli operatori di comunicazioni (ad esempio, centri di contatto-call centers, documenti di fatturazione, avvisi alla clientela) in ordine al grado di trasparenza, con segnalazione opportunamente strutturata e classificata dei risultati della verifica, anche con riferimento al profilo della qualità del servizio offerto;
2. predisposizione e presentazione agli operatori di modelli comunicativi/informativi di vario genere e contenuto da utilizzare nei rapporti con i consumatori e gli utenti.

D. Obiettivo: Coordinamento sulla verifica del rispetto delle disposizioni di settore e sulla pubblicità delle informazioni sui diritti e i mezzi di tutela dell'utenza

L'Autorità e le associazioni ritengono che l'attività di vigilanza e sanzionatoria svolta dall'Autorità nel settore delle comunicazioni potrebbe giovare di nuovi e diversificati strumenti da idearsi e realizzarsi di concerto con le associazioni, anche sulla base delle segnalazioni che pervengono alle medesime, così da essere indirizzata verso le problematiche più frequenti e di maggiore impatto per l'utenza.

Vi è dunque necessità di prevedere il reciproco impegno dell'Autorità e delle associazioni a intensificare i rapporti, attraverso i consueti incontri periodici, tra le rispettive strutture delegate, al fine di permettere un costante coordinamento con contestuale confronto delle specifiche esperienze e delle iniziative intraprese. È inoltre necessario dare una adeguata e costante informazione agli utenti sui propri diritti e i mezzi di tutela.

Azioni specifiche:

1. raccolta, organizzazione e gestione delle segnalazioni pervenute a entrambe le parti secondo modelli predefiniti, ai fini dell'elaborazione di risultati strutturati e di statistiche da utilizzare per la predisposizione di attività mirate alla verifica del rispetto delle disposizioni di settore e alla rilevazione della casistica più frequente;
2. consultazioni periodiche sulle reciproche iniziative da intraprendere e incontri specifici per l'approfondimento degli eventuali profili tecnici o più problematici da esaminare.

documenti

Il presente Protocollo di intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte dall'Autorità e del Cncu e resta in vigore fino a quando le due parti non concordino di procedere alla sua revisione o modifica.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, l'Autorità e le associazioni che fanno parte del Cncu, in sede di Tavolo permanente, concorderanno il primo programma annuale delle iniziative da realizzare.

Ogni due anni, le Parti valutano la possibilità di rivedere il contenuto del presente Protocollo di intesa al fine di un suo adeguamento rispetto al nuovo panorama normativo del settore delle comunicazioni, alle problematiche rilevate sul mercato e ai risultati conseguiti.

4. Entrata in vigore e durata

5. Programmi di attuazione annuali

6. Revisione del Protocollo di Intesa

Roma,

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI
Il Ministro dello Sviluppo economico
in qualità di Presidente del Cncu
On. Claudio Scajola

AUTORITÀ
PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Il Presidente
Cons. Corrado Calabrò

documenti

Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

Segreteria
tel. 06 4705 2910/2042
fax 06 4705 2898
e-mail: segreteria.dgcc
@sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la regolazione del mercato
Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori

Ufficio I - Gestione amministrativa

e-mail dirigente reggente: francomario.sottile@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio II - Ufficio Affari giuridici e contenzioso

e-mail dirigente: giuseppe.baldari@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio III - Comunicazione

e-mail dirigente: giovanna.dicapua@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio IV - Promozione della concorrenza

e-mail dirigente: daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio V - Monitoraggio dei prezzi

e-mail dirigente: bernardo.pizzetti@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VI - Servizi e professioni

e-mail dirigente: mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

e-mail dirigente: mariateresa.pucciano@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio VIII - Servizi assicurativi

e-mail dirigente: vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio IX - Politiche comunitarie ed internazionali

e-mail dirigente: francescopicarreta@hotmail.it (Bruxelles)

e-mail funzionario di riferimento: franco.scocozza@sviluppoeconomico.gov.it (Roma)

Ufficio X - Cooperazione amministrativa

e-mail dirigente: enrica.delcasale@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XI - Politiche normative per i consumatori

e-mail reggente: umberto.troiani@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XII - Cncu

e-mail dirigente: antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XIII - Progetti per i consumatori

e-mail dirigente: benedetto.licata@sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio XIV - Punto di contatto - Infoconsumatore

e-mail dirigente: simona.digiuseppe@sviluppoeconomico.gov.it